



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E  
COMUNITARIO

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
GIURISPRUDENZA

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

## **IL RAPPORTO DI LAVORO NEL DIRITTO SPORTIVO**

RELATRICE: CHIAR.MA PROF.SSA SILVIA BERTOCCO

LAUREANDA: EMMA DE RAFFAELE

MATRICOLA: 1198155



*Creder e sempre.*



## INDICE

<b>PREFAZIONE</b> .....	1
<b>CAPITOLO I - RICOSTRUZIONE STORICA PRE-RIFORMA E INQUADRAMENTO GIURIDICO</b> .....	5
1.1. - Definizione di «vincolo sportivo».....	5
1.2. - Inquadramento giuridico: il vincolo sportivo come contratto associativo. ....	16
1.3. - I profili di illegittimità del vincolo sportivo. ....	21
1.3.1. - Illegittimità alla luce del diritto interno. ....	22
1.3.2. - Illegittimità alla luce del diritto comunitario. ....	26
1.4. - Breve <i>excursus</i> circa la patrimonializzazione dell'atleta. ....	33
<b>CAPITOLO II - VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE: DA «BOSMAN» AL CASO «BERNARD»</b> .....	39
2.1. - L'indennità di formazione: introduzione. ....	39
2.2. - Da « <i>Bosman</i> » al caso « <i>Bernard</i> »: genesi e contesto storico. ....	41
2.2. - La sentenza Bernard della Corte di Giustizia Europea: analisi e prospettive.....	48
2.2.1. - I fatti all'origine della controversia.....	48
2.2.2. - L'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni. ....	51
2.2.3. - Come stabilire i costi relativi alla formazione? .....	56
2.2.4. - L'indennità di formazione nel regolamento FIFA.....	59
2.2.5. - L'impatto sulla disciplina del vincolo sportivo italiano.....	61
2.3. - La sentenza <i>Bernard</i> : un'opportunità da cui ripartire. ....	62
2.4. - L'invalidità del vincolo dei “giovani dilettanti” e dei “giovani di serie”: .....	66
i casi «Camilleri» e «Pacilli». ....	66
2.5. - Considerazioni conclusive: il confronto tra le regole federali e la funzione sociale ed educativa dello <i>sport</i> . ....	71

<b>CAPITOLO III - IL VINCOLO SPORTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA .....</b>	<b>75</b>
3.1 - Obiettivi e finalità della Riforma <i>ex d.lgs. n. 36/2021</i> .....	75
3.2 - Breve excursus sulle tipologie dei contratti di lavoro sportivo e disciplina applicabile, nel rispetto del principio di specificità.....	81
3.2.1 - Riconoscimento del lavoratore sportivo. ....	81
3.2.2 - La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo.....	84
3.3 - Il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica.....	88
3.3.1. – Il premio di formazione tecnica.....	92
3.4. - Abolizione del vincolo: tempi e modalità.....	95
3.5. - Aspetti controversi della riforma del vincolo. ....	96
3.6. - Vincolo e principio di non concorrenza.....	99
3.6.1. - Le modalità di applicazione della riforma con specifico riferimento allo <i>sport</i> del calcio. ....	101
 <b>CONCLUSIONI .....</b>	 <b>111</b>
 <b>BIBLIOGRAFIA .....</b>	 <b>115</b>

## PREFAZIONE

L'oggetto del presente elaborato è da individuarsi nel rapporto di lavoro sportivo, con particolare riferimento ad un istituto specifico che caratterizza tale rapporto: il vincolo sportivo.

Nello specifico saranno approfonditi taluni aspetti particolarmente significativi della Riforma legislativa che ha profondamente modificato l'istituto del vincolo sportivo.

L'obiettivo è quello di fornire al lettore una chiave di lettura circa l'*excursus* storico che ha interessato il vincolo sportivo, prospettandone, passo per passo, i molteplici aspetti controversi, anche alla luce della Riforma dello *Sport*. Tale cono prospettico si rivela necessario al fine di comprendere come abbia – concretamente – preso forma l'intenzione di abolire il vincolo sportivo.

A tal fine, nella prima parte verrà ridelineato il quadro normativo (l. n. 91 del 1981) evidenziandone le questioni controverse che si sono poste in dottrina circa la natura giuridica di tale vincolo; procedendo, verranno esaminati i profili di illegittimità dell'istituto *de qua*, tanto alla luce del diritto interno, quanto del diritto comunitario.

Successivamente, verrà analizzato l'istituto del vincolo correlato all'indennità di formazione, ripercorrendo le orme che la Corte di Giustizia ha tracciato attraverso due emblematici casi, quali il caso «*Bosman*» e il caso «*Bernard*». L'analisi delle suddette sentenze permetterà di comprendere come si pone l'indennità di formazione in relazione alla libera circolazione

dei lavoratori, le sue eventuali giustificazioni, e come stabilire i costi relativi alla formazione.

La premessa si è rivelata necessaria al fine di comprendere appieno il cuore dell'elaborato: invero, solo attraverso la legge delega n. 86/2019 è stato poi possibile intraprendere, all'interno della più ampia riforma del lavoro sportivo, il percorso di abolizione del vincolo sportivo, concretizzato con il d.lgs. 36/2021 (*rif. art. 31*).

A causa della portata fortemente innovativa, quasi rivoluzionaria, degli obiettivi che la riforma dello *sport* si è posta – quali riconoscimento del lavoratore sportivo, qualificazione del rapporto di lavoro, abolizione del vincolo sportivo – questa ha dovuto affrontare un percorso peculiarmente complesso, costellato di critiche ed opposizioni da parte delle società sportive e delle federazioni.

Ancora, è opportuno sottolineare come l'abolizione di un istituto dibattuto come il vincolo sportivo sia un tema trasversale. Questo, infatti, coinvolge due categorie di soggetti: da un lato, gli atleti e, dall'altro, le società sportive portatrici di interessi tanto rilevanti quanto contrapposti, che il legislatore ha (e continuerà) mediato nel miglior modo possibile.

Invero se da un lato vi era la sentita necessità di tutelare gli atleti in quanto lavoratori e le loro libertà fondamentali, con particolare riferimento alla *libertà contrattuale* e alla *libertà individuale*, ambedue ricomprese nel più generale principio di *libera circolazione dei lavoratori*; all'altro rimaneva centrale il tema delle tutele economiche delle piccole associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno sempre trovato la base del proprio patrimonio nei giovani atleti. Lo scopo di dette attività, infatti, è agevolmente individuabile nella formazione nonché nell'avviamento dei giovani allo *sport*.



Il percorso legislativo in materia è stato oggetto di diverse critiche ed opposizioni nonché – in aggiunta – ostacolato dalla intrinseca complessità fisiologica della materia.

Conclusivamente, con lo scopo di fornire al lettore una visione completa della questione, verrà illustrato come le modifiche apportate dalla Riforma (nonché dai due correttivi) abbiano concretamente inciso sulle singole federazioni che, seguitamente, si sono viste riconoscere, dallo stesso decreto, la responsabilità di delineare nuove norme in materia.



# CAPITOLO I

## RICOSTRUZIONE STORICA PRE-RIFORMA E INQUADRAMENTO GIURIDICO

**SOMMARIO:** 1.1. - Definizione di «vincolo sportivo»; 1.2. - Inquadramento giuridico: il vincolo sportivo come contratto associativo; 1.3 - I profili di illegittimità del vincolo sportivo; 1.3.1. - Illegittimità alla luce del diritto interno.; 1.3.2. - Illegittimità alla luce del diritto comunitario; 1.4. - Breve *excursus* circa la patrimonializzazione dell'atleta.

### ***1.1. - Definizione di «vincolo sportivo».***

L'istituto del «vincolo sportivo» fu introdotto in Inghilterra alla fine del XIX secolo, con la ratio di preservare l'equilibrio competitivo tra le formazioni nelle competizioni calcistiche: invero tale misura fu necessaria al fine di evitare che le squadre di calcio più forti economicamente, potessero acquisire – senza limite alcuno - i calciatori migliori, di fatto alterando fortemente l'equilibrio competitivo tra le squadre.

L'introduzione di tale istituto rifletteva, dunque, la necessità di introdurre norme atte a preservare l'integrità e la parità nelle competizioni sportive nonché salvaguardare le società sportive con minore capacità economica dal potere di quelle dotate di maggiori risorse<sup>1</sup>.

Sul punto, come autorevole dottrina sottolinea «L'obiettivo era quello di introdurre un meccanismo che impedisse ai grandi *club* di fare incetta dei

---

<sup>1</sup> S. BASTIANON, *Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto)*, Riv. dir. sportivo, 2016, p. 265.

migliori atleti, sulla base della propria forza economica attrattiva, limitando la concorrenza e riequilibrando le dinamiche del settore»<sup>2</sup>.

In Italia il vincolo sportivo fu introdotto nel 1923, attraverso l'implementazione del meccanismo delle «liste di trasferimento»<sup>3</sup> nel calcio. L'obiettivo era quello di introdurre uno strumento volto ad organizzare e monitorare i trasferimenti dei giocatori tra le squadre, di fatto prevenendo pratiche sleali da parte di società sportive con maggiori capacità economiche che ambissero ad accaparrarsi gli atleti più performanti<sup>4</sup>.

Il vincolo sportivo – quale istituto tipico dell'ordinamento sportivo – può essere inquadrato come uno degli obblighi principali derivanti dall'atto di tesseramento<sup>5</sup>. Ancora, il tesseramento è definibile quale «atto giuridico consensuale e volontario, con cui il tesserato acquisisce l'abilitazione all'esercizio dell'attività agonistica nelle competizioni organizzate dalla Federazione [...] diventando titolare di diritti e doveri previsti dalle normative federali»<sup>6</sup>.

---

<sup>2</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2023, p. 165.

<sup>3</sup> Le «liste di trasferimento» costituiscono un sistema attraverso il quale – previa compilazione di apposita modulistica – è possibile il trasferimento di un'atleta da una squadra ad un'altra. L'obiettivo di tali liste è quello di favorire equità nelle operazioni di mercato sportivo, evitando situazioni di monopolio in capo alle società connotate da una maggiore forza economica. Sul punto, *cfr.* M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, *Rivista diritto ed economia dello sport*, Vol. VII, Fasc. 1, 2011, p. 18.

<sup>4</sup> *Cfr.*, per tali cenni storici: M. PITTALIS, *Sport e Diritto*, Cedam, p. 114 ss., che richiama S. BASTIANON, *Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con sguardo particolare al nuoto)*, e M. BIAGI, *Storia del vincolo*, in *Calcio bollettino*, F.I.G.C., 1981, 7, 6 e ss.; F. BANCHELLI, *Il decreto correttivo alla Riforma del lavoro sportivo – L'abolizione del vincolo sportivo*, in *asisportfisco.it/abolizione-del-vincolo-sportivo*, 22 Novembre 2022.

<sup>5</sup> G. LIOTTA- L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, 2018, pp. 107-108.

<sup>6</sup> A. NARCISO – C. VARANO, *Vincolo sportivo – prima parte*, *Olympialex*, 4 settembre 2019, [https://www.nuoto.com/2019/09/04/vincolo-sportivo-prima-parte/#\\_ftn2](https://www.nuoto.com/2019/09/04/vincolo-sportivo-prima-parte/#_ftn2).

Dunque, per definizione, il tesseramento costituisce quel rapporto imprescindibile che si instaura tra l'*atleta* e la *società*, necessario per poter svolgere una qualsivoglia attività sportiva a livello agonistico.

Il tema è stato oggetto di diversi contributi dottrinali, in particolare è stato rilevato che il tesseramento – presupposto giuridico per il suddetto vincolo – «[...] consiste, in particolare, nell'acquisto, da parte di una persona fisica, della qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo e si effettua mediante l'iscrizione della persona stessa ad una società o associazione sportiva, che a sua volta provvede ad iscriverla presso la Federazione con cui è affiliata»<sup>7</sup>.

Ne deriva, dunque, che l'atto di tesseramento è qualificabile come atto di adesione costituente un rapporto giuridico tra l'*atleta* e la Federazione sportiva di appartenenza<sup>8</sup>.

Ripercorrendo quanto esaminato – come rileva attenta dottrina – «per vincolo sportivo si intende quel rapporto vincolante, che comporta specifiche limitazioni, che si instaura tra un *atleta dilettante* ed un'associazione o società sportiva, all'atto del tesseramento ed in conseguenza dello stesso. L'effetto che determina il tesseramento dell'*atleta* con una società è quello di precludergli la possibilità di tesserarsi liberamente con un'altra associazione o società sportiva attiva nella medesima disciplina sportiva dell'altra. Una limitazione stringente, assolutamente penetrante nei rapporti associativi, fino a condizionarli, superabile solo a certe condizioni, ovvero con il consenso dell'associazione o della società sportiva, che ha proceduto al tesseramento»<sup>9</sup>.

Tale premessa si rivela necessaria al fine di comprendere le peculiarità dell'istituto in esame. Ne deriva che il vincolo *de qua* determina una

---

<sup>7</sup> E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport*, Giappichelli, 2023, p. 58.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2023, p. 163.

condizione di soggezione dell'atleta nei confronti dell'associazione ovvero della società sportiva, la quale beneficia dell'esclusiva delle prestazioni sportive dello stesso<sup>10</sup>. Nel momento in cui il legame atleta-società si realizza, l'atleta è impedito nell'affiliarsi liberamente con un'altra società (o associazione). Appare evidente come tale restrizione condizioni la vita dell'atleta, il quale rimane assoggettato alla società, salve condizioni specifiche previste tra le parti.

Il vincolo sportivo, quindi, rappresenta un ostacolo alla libertà contrattuale dell'atleta, costringendolo ad un legame con la società sportiva di appartenenza. Tale legame si può sciogliere soltanto con il consenso esplicito della società, ottenibile attraverso la procedura della lista di svincolo ed il riscatto del vincolo da parte dell'atleta.

In tale cono prospettico, risulta opportuno effettuare talune precisazioni in ordine alla cornice giuridica del vincolo *de qua*. Infatti, il vincolo sportivo non ha fonti normative statali di riferimento, non essendo regolato da alcuna norma di legge. Questo trova disciplina nell'Ordinamento sportivo, ovvero – in vario modo – negli statuti delle Federazioni sportive.

È da evidenziare come tale l'istituto – propriamente denominato «vincolo sportivo» – sia stato preso in considerazione per la prima volta dal legislatore proprio nel momento in cui era pronto a giungere alla sua abolizione<sup>11</sup>.

Invero, l'*incipit* del percorso volto all'abolizione del vincolo risale al 1981, ad opera della l. n. 91/1981<sup>12</sup>. In particolare, l'art. 16 rubricato «Abolizione del vincolo sportivo», definiva esplicitamente il vincolo

---

<sup>10</sup> Cfr. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2020, p. 162.

<sup>11</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2023, p. 166-167.

<sup>12</sup> *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, pubblicata in *Gazz. Uff.* del 27 marzo 1981, n. 86.

sportivo come “ *una limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta professionista*; ne prevedeva la graduale eliminazione entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge menzionata, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all’età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.

Tale abolizione, tuttavia, come è possibile evincere dal testo letterale della norma, riguardò solo l’ambito professionistico. Ne deriva che, almeno fino alle discussioni aperte dalla riforma che si analizzerà in seguito, il vincolo sportivo sia ancora in vigore con riferimento agli *atleti dilettanti*.

La *ratio* di questa parziale abolizione è da ravvisarsi in una scelta “strategica”. Infatti, il legislatore, consapevole che l’abolizione del vincolo avrebbe comportato gravi ripercussioni economiche alle società sportive (le quali non mancarono di esercitare pressioni) optò per una abolizione parziale, riservandola solo al professionismo, quale ambito notoriamente costituito da società sportive con un maggiore solidità economica<sup>13</sup>.

Al fine di affrontare nello specifico le caratteristiche del vincolo sportivo, risulta quindi preliminarmente necessario delineare la qualificazione dello *status* di atleta. Ai sensi della L. 23 marzo 1981, n. 91 l’esercizio dell’attività sportiva può essere svolta in forma *professionistica* ovvero *dilettantistica*<sup>14</sup>.

L’art. 2 della legge menzionata definisce *professionisti* «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano

---

<sup>13</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2023, p 166-167.

<sup>14</sup> Sul punto, P. AMATO definisce la suddivisione tra «professionisti» e «dilettanti» come la causa di tutti i mali. *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, (a cura di) M. COLUCCI – M. J. VACCARO, Sports law and Policy Centre, 2010, p. 52.

l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». Viene, dunque, definito quale *professionista* colui che esercita un'attività sportiva a titolo oneroso a carattere continuativo, che consegua previamente la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, osservando norme da esse stesse emanate e rispettando le direttive del CONI che distinguono l'attività delle tue tipologie di atleti<sup>15</sup>.

Ne deriva che, coloro che non rientrano nella suddetta definizione di «professionista» devono essere qualificati alla stregua di atleti «dilettanti».

Tuttavia, sul tema, il CONI non ha adottato direttive incisive, limitandosi ad affermare, che «L'attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni internazionali interessate»<sup>16</sup>.

In virtù dell'autonomia loro riconosciuta, le Federazioni hanno deciso di agire arbitrariamente, determinando in che misura l'attività resa dagli atleti nelle discipline da esse organizzate dovesse essere definita come professionistica ovvero dilettantistica.

Le federazioni sportive italiane affiliate al CONI, che hanno riconosciuto il professionismo sono Federazione Calcistica Italiana (FIGC),

---

<sup>15</sup> Cfr. M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, op.cit., p. 14; L. MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza Comunitaria*, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 1, n. 2, 2005, p. 42.

<sup>16</sup> Delibera del 22 Marzo 1988, n. 469



la Federazione Internazionale di Pallacanestro (FIBA), la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I), la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), la Federazione Italiana Golf (F.I.G).

Tuttavia, la soluzione adottata dal legislatore ha suscitato nella dottrina notevoli perplessità: primariamente, è stato rilevato come il sistema delineato dalla legge 91/1981 abbia – in concreto – escluso dal suo ambito di applicazione i casi di c.d. professionismo di fatto<sup>17</sup> o dilettantismo retribuito, sostanzialmente analoghi al professionismo relativamente alla attuazione concreta del rapporto di lavoro, ai quali invece si applica la disciplina codicistica generale sul lavoro subordinato ( art 2904 e ss.)<sup>18</sup>. Si tratta di atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso, traendo dall'attività agonistica il principale sostentamento.<sup>19</sup>

Da questa situazione sono emerse situazioni paradossali: come – a titolo esemplificativo – verificatosi nel caso di un calciatore militante in serie C2 italiana, qualificato dalla FIGC come professionista; contrariamente ad un giocatore di pallavolo, considerato come dilettante, nonostante fosse soggetto al potere gerarchico e disciplinare del *club* di appartenenza nonché tenuto a

---

<sup>17</sup> Tale nozione non ha una fonte normativa ma è frutto dell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza. In epoca recente, con lo sviluppo e la commercializzazione di sport considerati minori, come la pallavolo, disciplina qualificata solo a livello dilettantistico, sono nate figure di sportivi i quali hanno fatto dell'attività sportiva l'unica o la principale fonte di reddito. Sono atleti che nonostante siano parte di una Federazione che riconosce solo il settore dilettantistico, traggono il loro reddito, in tutto o in parte, dallo svolgimento della pratica sportiva. Inoltre, vi rientrano anche coloro che, anche se facenti parte di una Federazione che riconosce il settore professionistico, militano in categorie considerate dilettantistiche.

Vedi LIOTTA-SANTORO, in *Lezioni di Diritto Sportivo*, Milano, 2018, p. 89.

<sup>18</sup> F. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 3, p. 373

<sup>19</sup> L.M. DENTICI, *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e dir.priv.*, 4, 2009, p. 1059

garantire un'adeguata attività preparatoria alla prestazione resa nelle competizioni riferite al *club* stesso<sup>20</sup>.

Ai due atleti, calciatore e pallavolista, dato che sono inquadrati in maniera differente dal punto di vista giuridico, si applicherà una disciplina diversa:

al calciatore si applicherà la L. 91/1981, mentre per il pallavolista non è prevista una disciplina particolare, rimanendo pertanto in una specie di “libro giuridico”, tuttalpiù applicandosi la disciplina codicistica<sup>21</sup>.

Sul punto si sono sviluppati alcuni orientamenti favorevoli ad estendere l'applicazione della normativa speciale anche ai “professionisti di fatto”<sup>22</sup>, tuttavia si preferisce la tesi che resta ancorata al dato letterale della L. 91/1981, sulla base anche del divieto di estensione in via analogica della norma ex art 14 delle preleggi<sup>23</sup>, applicando dunque ai professionisti di fatto l'ordinaria disciplina giuslavorista.<sup>24</sup>

La normativa speciale è stata infatti oggetto di critiche sia da parte della dottrina che della giurisprudenza italiana, le quali sostengono che si debba guardare al rapporto concreto che intercorre tra atleta e società, e non quello formale dato dalla qualificazione riconosciuta dalla Federazione<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> P. AMATO che rimanda per approfondimenti a G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, Milano, 2008, p 171.

<sup>21</sup> A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 1997, 3-4, p. 525.

<sup>22</sup> E.REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997, 3, p. 374; L.MUSUMARRA, *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. econ. sport.* 2017, 3, p.42;

<sup>23</sup> In giurisprudenza vedi Corte App. Roma, 8 giugno 2005; in dottrina M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012, p. 97 e ss.

<sup>24</sup> Cass. Pen. n. 9559/2016, sostiene la tesi sulla fedeltà del dato letterale.

<sup>25</sup> M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 54 e ss. Da ciò deriva un plausibile contrasto – dinanzi a situazioni eguali – tra la qualifica di professionista riconosciuta dalla Federazione di appartenenza e l'art. 3 Cost.

Alla luce di quando prospettato, come rileva la dottrina: “le Federazioni non possono operare una qualificazione ex ante in contrasto con la realtà dei fatti ed il concreto atteggiarsi delle prestazioni sportive, e laddove queste ultime siano rilevanti economicamente e rispondano agli indici propri della subordinazione, allora le stesse non possono essere considerate meramente dilettantistiche ma, piuttosto, devono essere oggetto di valutazione e qualificazione specifica, caso per caso, circa l’esatta natura della prestazione resa dall’atleta”<sup>26</sup>.

Anche dal punto di vista del diritto interno, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che «ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo; l’effettiva qualificazione del rapporto dipende da come le parti in concreto riempiono lo schema contrattuale formalmente adottato, non rilevando il “*nomen juris*” ma il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro».<sup>27</sup>

A corroborare quanto sostenuto, la Corte di Giustizia nella sentenza *Deliège* ha affermato che “*la semplice circostanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che*

---

<sup>26</sup> M. COLUCCI, *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli, op.cit.*, p. 15; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, in AA. VV., *Vincolo Sportivo ed indennità di formazione, I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, Roma, 2010, p. 55 e ss.

<sup>27</sup> Trib. Milano, 6 Maggio 2009, in *Lav. Giur.*, n. 8, 2009, 848; Cass. Civ., Sez. Lav., 23 Luglio 2004, n. 13884; Cass. Civ. Sez. Lav., 9 Marzo 2004, n. 4797; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 Marzo 2002, n. 1685, in *Lav. Giur.*, 2004, 992; Cass. Civ. Sez. Lav., 28 marzo 2003, n. 4770, in *Mass. Giur. Lav.*, n. 6, 2004, 7; App. Bari, 18/01/2002, *Lav. Giur.*, 2002, 484; App. Roma, 29/05/2000, in *Lav. Giur.*, 2001, 591; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 Marzo 1998, n. 2370, in *Mass. Giur. It.*, 2008.

*ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art 2 del Trattato»<sup>28</sup>.*

Nella sentenza *Lehtonen*, La Corte di Giustizia ha affermato come la nozione di lavoratore «non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria» e, inoltre, essa «dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate»<sup>29</sup>.

La stessa attività sportiva è quindi assoggettata alla disciplina relativa alla libera circolazione dei lavoratori nella misura in cui gli atleti partecipino, in maniera economicamente rilevante, al mercato unico.<sup>30</sup>

Quanto detto fin qui, non rappresenta una digressione, bensì, come sottolinea la dottrina<sup>31</sup> si rivela un'analisi ineludibile al fine di comprendere come il diritto comunitario possa incidere sul diritto sportivo e di come anche le norme adottate da associazioni sportive – in particolare le disposizioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro – non siano immuni dal diritto comunitario e debbano risultare compatibili con i principi espressi dalla Corte di Giustizia (argomento che sarà affrontato nella seconda parte dell'elaborato).

---

<sup>28</sup> Corte di Giustizia, sentenza dell'11 Aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97 *Deliège*, Raccolta, 2000, I-2549, punto 46.

<sup>29</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen e Castors Braine*, Raccolta, 2000, I-2681, punto 45.

<sup>30</sup> S. NAPPI, *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in F. Carinci, A. Pizzoferrato, *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Utet, Torino, 2010, 259.

<sup>31</sup> P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, in M. COLUCCI – M.J. VACCARO, *Vincolo sportivo e indennità di Formazione*, 2010, in colucci.eu

In correlazione all'art. 16 – l'art. 6, comma 1, della L. n. 91/1981, sancisce in via generale che, nel caso di primo contratto «deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile». Prosegue il comma 2 stabilendo che «alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta». La *ratio* sottostante a tale previsione è quella di compensare (attraverso un indennizzo) le perdite patrimoniali (e sportive) delle società derivanti dal libero trasferimento degli atleti al termine del contratto. Tale indennità costituisce quindi un obbligo posto a carico della società sportiva con cui l'atleta ha stipulato un nuovo contratto, da versarsi alla società titolare del precedente rapporto contrattuale, in una misura da determinarsi sulla base di parametri stabiliti dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Sulla base di tale previsione, le normative federali hanno disposto diverse forme di vincolo sportivo nonché di indennità.

In conclusione, alla luce di quanto esposto, è possibile evidenziare come il dibattito sulla tematica del vincolo sportivo – da sempre presente – mantenga la sua attualità. Invero, risulta ancora oggi difficile contemperare esigenze ed interessi del tutto contrapposti.

Da un lato, vi è il diritto fondamentale dell'atleta di svolgere liberamente (in Italia) l'attività agonistica non professionistica, diritto particolarmente limitato dalla vigenza dell'istituto del vincolo sportivo per le ragioni sopra esposte; dall'altro, vi sono le società che sostengono che il

vincolo sportivo sia un istituto necessario al fine di evitare il depauperamento del patrimonio sociale (costituito dagli atleti tesserati) che rappresenta l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle associazioni dilettantistiche.<sup>32</sup>

Prima della riforma – che sarà trattata più approfonditamente nel proseguo – le norme delle Federazioni non prevedevano alcun termine ragionevole di scadenza del rapporto, vietando altresì il recesso unilaterale dell'atleta senza l'approvazione societaria, il che si pone fortemente in contrasto con i principi cardine dell'ordinamento, con particolare riferimento alla libertà di associazione<sup>33</sup>.

### ***1.2. - Inquadramento giuridico: il vincolo sportivo come contratto associativo.***

Avendo chiarito come il vincolo sportivo rappresenti un legame indissolubile tra società e atleta, collocando quest'ultimo in una posizione di soggezione nei confronti della società, la quale beneficia dell'esclusiva delle prestazioni sportive dello stesso<sup>34</sup>, è opportuno interrogarsi circa la natura giuridica di tale istituto.

Il tema della natura giuridica del vincolo sportivo- da sempre- ha rappresentato una questione controversa (con particolare riferimento al rapporto giuridico che intercorre tra sportivi e società di riferimento). Invero, dalle diverse interpretazioni della natura del rapporto, ne sono derivate – conseguentemente- diverse interpretazioni del vincolo suddetto.

---

<sup>32</sup> P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, Rdes.it, p. 67 e ss.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Cfr. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, Giappichelli, 2020, 162.

In merito, si sono sviluppate principalmente due tesi, che identificano diversamente il vincolo, in base alla qualificazione che viene data al rapporto che si instaura tra atleta e sodalizio sportivo<sup>35</sup>.

Da una parte, c'è chi propende per l'interpretazione e la qualificazione del rapporto tra l'atleta e la società/associazione sportiva quale contratto di lavoro, mentre dall'altra, c'è chi sostiene che si tratti di un rapporto associativo<sup>36</sup>.

Nella prima prospettiva, il rapporto tra società e atleta si fonda su un contratto di lavoro<sup>37</sup>, tuttavia secondo la dottrina anteriore alla L. 91/1981, è necessario distinguere tra contratto di lavoro subordinato e contratto di lavoro autonomo;

Da ciò ne deriva che, considerando il rapporto lavorativo come subordinato, il vincolo è equiparabile a una fattispecie applicativa del c.d. divieto di recesso *ad nutum* o unilaterale, operabile nei confronti dell'atleta, oppure quale declinazione speciale dell'istituto del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., che le società sportive stipulano al fine di salvaguardare il proprio patrimonio immateriale, costituendo appunto le prestazioni degli atleti il patrimonio immateriale delle stesse. Invero, la suddetta lettura – che tendeva ad accostare il vincolo al divieto di recesso *ad nutum* – è stata fortemente criticata, in considerazione della differenza

---

<sup>35</sup> LIOTTA-SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2015, p. 107.

<sup>36</sup> Cfr. C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, op.cit., p. 164; G. LIOTTA- L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, op.cit.; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, op.cit., p. 172; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, op.cit., p. 69.

<sup>37</sup> Già Cass., 5 Giugno 1961, n.2324, secondo la quale, in riferimento al rapporto che si instaurava tra calciatori professionisti e le maggiori società sportive, si costituiva un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, di cui bisognava verificare la sussistenza degli indici qualificatori ex art 2094 c.c.; ne derivava l'inserimento del vincolo sportivo tra i profili di specialità di tale rapporto. Tale pronuncia troverà poi consenso nella giurisprudenza successiva, confermando l'orientamento dottrinale dominante. Vedi D. ZINNARI, *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005, 1, pp. 44-45.

sostanziale tra il recesso unilaterale e la facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto nello stesso settore di attività; giacché, in realtà, il vincolo incide su quest'ultima, di fatto precludendola.

Considerando, invece, il rapporto lavorativo come autonomo, il vincolo sportivo consisterebbe nell'applicazione del divieto di recesso unilaterale da parte del prestatore d'opera<sup>38</sup> ex art. 2222 c.c.

Tuttavia, è da rilevare come questa tesi, trascuri l'esistenza della autonomia funzionale che persiste tra vincolo sportivo e rapporto di lavoro; come evidenzia la dottrina, tale autonomia si ravvisa in alcune norme dell'ordinamento sportivo che prevedono in certi casi, la risoluzione del contratto come sanzione per gravi inadempienze senza che l'atleta sia liberato dal vincolo sportivo contratto con quella società.<sup>39</sup>

Nell'altra prospettiva invece, si sostiene che il rapporto che si instaura tra atleta e sodalizio sia di tipo associativo; tale prospettiva suggerisce come il vincolo tra le parti sia strettamente legato al processo di tesseramento, trovando la sua fonte nell'atto di tesseramento stesso (e non nel contratto di lavoro che può anche mancare). Ne deriva una autonomia funzionale tra vincolo sportivo ed eventuale contratto di lavoro sportivo.

Di conseguenza, il vincolo acquisisce una dimensione autonoma e distinta rispetto al rapporto di lavoro atleta-associazione/società sportiva<sup>40</sup>.

Come rileva autorevole dottrina, «il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari

---

<sup>38</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 164 che rimanda a R. TOSETTO – F. MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, Foro pad., 1951, p. 3.

<sup>39</sup> C.G. IZZO, A. MERONE, M. TORTORA, *Il Diritto dello sport*, Milano, 2007, p. 100.

<sup>40</sup> Per tali cenni, *cf.*: si veda C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 164.



dell'ente organizzatore. Stipulando il tesseramento, infatti, l'atleta instaura un autentico rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie espresse nei moduli ai quali viene apposta la relativa sottoscrizione»<sup>41</sup>.

Questa tesi è motivata innanzitutto dall'attribuzione, per via legislativa, della natura di associazione privata alle Federazioni<sup>42</sup>. Inoltre, considerando che il contratto associativo ha comunemente una struttura aperta che consente l'ingresso o l'uscita di nuovi associati, la dottrina è concorde nell'assegnare al tesseramento – quale atto prodromico all'assoggettamento dell'atleta al vincolo – una natura di contratto associativo<sup>43</sup>. A titolo esemplificativo, attraverso il tesseramento – quale atto di natura contrattuale<sup>44</sup> – il calciatore aderisce all'associazione ed entra a far parte dell'ordinamento sportivo. Dalla stipula del contratto associativo discendono diritti e obblighi, tra i quali vi rientra l'impegno a rispettare la normativa federale – avente, a sua volta, carattere pattizio.

Nel settore calcistico, la procedura di tesseramento comporta l'adesione alle norme stabilite nelle NOIF<sup>45</sup>, ampliando così l'accettazione del vincolo sportivo. Tale vincolo impone al calciatore una “limitazione negativa”, legandone le prestazioni al *club* di appartenenza<sup>46</sup>. Le NOIF – alle

---

<sup>41</sup> P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, *op.cit.*, p. 69 e ss.

<sup>42</sup> D. Lgs. del 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. *Decreto Melandri*); sulla natura giuridica delle Federazioni si veda: M. SIGNORINI, *Le organizzazioni sportive*, in M. COLUCCI, *Lo sport e il diritto*, *op.cit.*, p. 10; G. PASTORE, *Statuti e regolamenti federali e del C.O.N.I.*, in L. CANTAMESSA, G. M. RICCIO, G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, *op.cit.*, p. 89.

<sup>43</sup> P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, *op.cit.*, p. 69; G. ALLEGRO, *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, *op.cit.*, p. 172.

<sup>44</sup> Cass. civ., 9 maggio 1991, n. 5191, in *Mass. Giur. It.*, I, 1992, 308.

<sup>45</sup> Norme Organizzative interne – FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio).

<sup>46</sup> Ad avvalorare la tesi e ad escludere la natura contrattuale del vincolo sportivo si veda anche: Trib. Venezia, 14 luglio 2003, in *Gius.*, 2003, 21, 2467. *Cfr.* P. MORO, *Natura e limiti*

quali è assoggettato il vincolo – costituiscono un regolamento adottato da un'associazione di diritto privato, avente natura pattizia ed assimilabile a quella di uno statuto di qualsiasi associazione o società<sup>47</sup>.

Conclusivamente, la prospettiva che conferisce al vincolo la natura di contratto associativo, non solo risulta essere quella più sostenuta e suffragata dalla dottrina<sup>48</sup>, bensì è stata oggetto di diversi interventi legislativi nonché di svariate pronunce giurisprudenziali.

Sul punto, la giurisprudenza ha stabilito che i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti tra società e atleti, si configurano quali atti di autonomia privata: ciò perché sia le società che gli sportivi – mediante l'adesione alle Federazioni – manifestano la volontà di sottostare alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale<sup>49</sup>. Altra sentenza ha posto l'attenzione sul vincolo stabilendo come lo stesso costituisca un «adempimento del patto associativo, necessario ai fini dell'esercizio dell'attività sportiva del dilettante»<sup>50</sup>.

---

*del vincolo sportivo, op.cit.*, ove lo stesso autore sottolinea come il vincolo abbia natura di «contratto associativo».

<sup>47</sup> P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico, op.cit.*, p. 73; Cass. civ., 19 maggio 2006, n. 11756, in Mass. Giur. It., 2006; Cass. civ., 10 novembre 1997, n. 11046, in Mass. Giur. It., 1997; Cass. Civ., 13 gennaio 1976, n. 89. In dottrina si veda A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, cit., 311; P. BENAZZO, S. PATRIARCA, *Codice commentato delle S.r.l.*, Utet, Torino, 2006, 41; F. Galgano, R. Genghini, *Il nuovo diritto societario*, in F. Galgano, *Trattato di diritto commerciale*, Cedam, Padova, 2006, 71.

<sup>48</sup> P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, Pordenone (2002). A. DE SILVESTRI (1991) *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, in Riv. dir. sport, p.297 e ss.; E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport, op.cit.*, p. 58 e ss.

<sup>49</sup> Cass. civ., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063 in Foro.it 1994, I, 136; Riv. dir. sport. 1993. 493.

<sup>50</sup> Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10967.

Alla luce di quanto esposto, è plausibile sostenere la tesi che individua nell'atto di tesseramento la fonte del vincolo, il quale, di conseguenza, assume una propria dimensione autonoma ed indipendente rispetto al rapporto di lavoro tra associazione e società sportiva.

### ***1.3. - I profili di illegittimità del vincolo sportivo.***

Al fine di valutare la legittimità del vincolo sportivo, è opportuno delineare una breve premessa.

Assoluto rilievo nello studio del diritto sportivo deve essere riservato alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici o teoria istituzionalistica elaborata da Santi Romano<sup>51</sup>, quel che più rileva, una volta affermata l'esistenza di una pluralità di ordinamenti, il fenomeno sportivo è posto al cospetto dell'ordinamento giuridico, inteso come stabile organizzazione dotata di autonomia normativa. La giurisprudenza da tempo è giunta ad affermare che il rapporto fra l'ordinamento giuridico e l'ordinamento sportivo è di "riconoscimento: riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico statale, dell'ordinamento giuridico sportivo già autonomamente esistente e perciò originario; non già creazione, perché [...] l'ordinamento giuridico sportivo, che è costituito ed agisce nel territorio nazionale italiano è collegato all'ordinamento giuridico internazionale, donde attinge la sua fonte".<sup>52</sup> Inoltre la l. n. 280/2003, statuisce che «*I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della*

---

<sup>51</sup> S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 2 ed., Sansoni, Firenze, 1962 (1 ed., Spoerri, Pisa, 1918)

<sup>52</sup> Cass., sez. III, 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro.it., I, 1978, c. 862 ss.

*Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».*

I rapporti fra ordinamento sportivo e ordinamento statale sono, dunque, in parte di autonomia e in parte di interferenza<sup>53</sup>.

Ne deriva che i due ordinamenti restano autonomi quando il primo disciplina una serie di comportamenti che restano giuridicamente irrilevanti per il secondo; interferiscono quando entrambi attribuiscono rilevanza ad una medesima condotta<sup>54</sup>.

Da ciò è possibile evincere come le normative federali nel contesto sportivo siano legittime solo se non violative di normative superiori statali ovvero comunitarie<sup>55</sup>.

In tal senso, il vincolo sportivo, previsto dalle normative regolamentari federali, risulta essere – per le ragioni che verranno opportunamente esaminate – di dubbia legittimità rispetto alla normativa statale – sia di rango legislativo che costituzionale – nonché comunitaria.

### ***1.3.1. - Illegittimità alla luce del diritto interno.***

In tema di illegittimità alla luce del diritto interno, la più attenta dottrina rileva che «il vincolo sportivo stipulato dagli atleti per un tempo indeterminato oppure irragionevolmente lungo, imposto dalle clausole

---

<sup>53</sup> E. BATTELLI, *Diritto privato dello sport, op.cit.*, p. 11; Cfr. P. GROSSI, *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo* (Relazione al convegno di Studi “I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo”, Firenze, 2 Dicembre 2011), in *Diritto amministrativo*, 2012, p. 3 ss.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> Sul punto, cfr. E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata*, studiolumbrano.it, p. 5; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo, op.cit.*, p. 73; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico, op.cit.*, p. 73 e ss.

regolamentari e associative delle Federazioni sportive deve ritenersi nullo di diritto *ex art. 1418 c.c.*<sup>56</sup> poiché si pone in contrasto con una moltitudine di norme imperative e di ordine pubblico, di conseguenza realizza interessi immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico *ex art. 1322 c.c.*<sup>57</sup>, *co 2*)<sup>58</sup>.

Anzitutto, il vincolo pare contrastare rispetto all'art. 1 della legge n. 91/1981, il quale sancisce che: «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero», dunque – come rilevato dalla dottrina – con tale disposizione il legislatore ha inteso delineare una chiara direzione dell'ordinamento statale nei confronti del sistema sportivo (sia professionistico che dilettantistico) riconoscendo un valore giuridico al diritto di praticare liberamente l'attività sportiva, in qualsiasi forma. In particolare, poiché l'istituto del vincolo si poneva in macroscopico contrasto con il principio enunciato dall'art. 1, si è arrivati ad affermare il contenuto dell'art. 16 della L. n. 91/1981 – rubricato «abolizione del vincolo sportivo» – effettivamente valevole per il solo settore professionistico.

Tanto premesso, ne deriva che tutte le disposizioni federali (regolamentari) che ancora prevedono il vincolo sportivo a livello

---

<sup>56</sup> Art. 1418 cc, “Cause di nullità del contratto”: «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la legge disponga diversamente».

<sup>57</sup> Art 1322 co 2 cc, “Autonomia contrattuale”: «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».

<sup>58</sup> E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata*, studiolutrano.it, p. 5; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, *op.cit.*, p. 73; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, *op.cit.*, p. 73 e ss.

dilettantistico devono ritenersi illegittime per violazione della superiore normativa costituita dall'art. 1 della legge n. 91/1981<sup>59</sup>.

Ancora, il vincolo sportivo si pone in contrasto rispetto alla normativa in tema di associazionismo: invero, tale istituto contrasterebbe tanto con l'art.18 della Costituzione, che tutela la libertà di associazione (la quale comprende anche il diritto di dissociazione), quanto – conseguentemente – con l'art. 24 co 2 cc<sup>60</sup> che ne disciplina il diritto di recesso.

L'orientamento giurisprudenziale conferma quanto esposto, affermando che «l'adesione ad un'associazione non riconosciuta comporta l'assoggettamento dell'aderente al relativo regolamento [...] con il limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso»<sup>61</sup>.

Inoltre, il principio della libertà di associazione implica necessariamente la libertà di recesso per qualunque tipo di associazione, così come previsto dall'art. 20 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo (1984) il quale sancisce che «nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione», giacché la disciplina pattizia non può mai sopprimere il diritto di dissociazione o renderne oltremodo ostico l'esercizio con modalità oggettivamente coercitive, impeditive o preclusive<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup> E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata...?*, Studiolumbrano.it, p.5.

<sup>60</sup> Art. 24 co 2 cc: «l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato».

<sup>61</sup> Cass. civ., sez. I, 9 maggio 1991, n. 5191, in Nuova giur. Civ. commentata 1992, I, 615.

<sup>62</sup> Cass. civile, sez. I, 14 maggio 1997, n. 4244, in mass. Giur. Lav. 1998, 18; Giur. It. 1998, p. 639; Nuova giur. Civ. commentata 1998, I, 423; Orient. Giur. Lav. 1998, I, 16; Studium juris 1998, 959;

Il contrasto si ravvisa in maniera evidente dal momento che, considerando l'associazione sportiva come un'associazione di diritto privato, il tesserato dovrebbe avere la possibilità di liberarsi dal vincolo recedendo liberamente dall'associazione. Pertanto, dovrebbero ritenersi illegittime tutte quelle disposizioni che prevedono il vincolo sportivo "a vita" per violazione della superiore normativa legislativa costituita dall'art 24 c.c.

Sarebbe, inoltre, ravvisabile una violazione in ordine alla normativa in materia di rapporti di lavoro, con particolare riferimento all'art. 2113 c.c.<sup>63</sup>: sul punto è opportuno sottolineare come la rinuncia al diritto di recesso – eventualmente ravvisabile nell'atto di accettazione del vincolo, sottoscritto all'atto di tesseramento – non può ritenersi valida alla luce dell'art 2113 cc. Ove l'atleta rinunciasse al proprio diritto di recesso abdicerebbe a un diritto scaturente da una norma di legge inderogabile.

Non da ultimo, si ravvisano incompatibilità anche sotto il profilo costituzionale. *In primis* con l'art. 2 della Costituzione che garantisce il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali questi svolge la propria personalità: sul punto, la dottrina rileva che «è pacifico che tutto il sistema degli ordinamenti sportivi costituisce complessivamente una c.d. "formazione sociale" nella quale si dovrebbero garantire i "diritti inviolabili" dei tesserati al fine di consentire loro di svolgere la propria personalità; lo svolgimento della propria "personalità agonistica" da parte dei dilettanti, che avrebbe come necessario presupposto l'applicazione effettiva del proprio

---

<sup>63</sup> Art. 2113 c.c. «le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi, non sono valide».

diritto al libero esercizio dell'attività sportiva, risulta essere radicalmente impedito dall'esistenza del vincolo *de quo*»<sup>64</sup>.

Pare, dunque, ipotizzarsi anche una violazione del pilastro portante incorporato nell'art. 3 della Costituzione, tanto sotto il profilo dell'eguaglianza formale quanto sostanziale.

La discriminazione tra atleti dilettanti e professionisti emerge in maniera chiara: mentre i primi non possono recedere liberamente dal vincolo che li lega al *club* di appartenenza, i secondi godono di tale diritto a causa della negazione della giusta qualificazione dell'attività sportiva da essi resa<sup>65</sup>.

### ***1.3.2. - Illegittimità alla luce del diritto comunitario.***

L'istituto del vincolo sportivo pluriennale si pone altresì in contrasto con la normativa comunitaria, peculiarmente con il principio di libera circolazione dei lavoratori *ex art. 45 TFUE*<sup>66</sup>.

Prima di procedere con analisi dei profili di illegittimità del vincolo alla luce del diritto comunitario è opportuno soffermarsi brevemente sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori nonché su alcune riflessioni utili per comprendere approfonditamente l'impatto avuto con la sentenza *Bernard* (sull'assetto regolamentare del settore calcistico) – trattata nella seconda parte dell'elaborato.

---

<sup>64</sup> E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata...?*, *op.cit.*, p. 7.

<sup>65</sup> *Cfr.* E. C. BERNARDI, *Lo sport tra lavoro e passatempo*, *op.cit.*, p. 26; P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, *op.cit.*, p. 74.

<sup>66</sup> Art. 45 TFUE “Libertà di circolazione e di soggiorno”: «ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri».



L'art. 45 TFUE rappresenta un'esplicazione del divieto di discriminazione tra lavoratori appartenenti a diversi Stati membri. Questo si evince tanto Regolamento CEE 1612/68, il quale sancisce che «*ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un'attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro*», quanto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>67</sup> che sottolinea come le norme del Trattato circa la libera circolazione mirino propriamente a garantire che i cittadini dell'UE possano esercitare attività lavorative di qualsiasi natura in tutto il territorio della comunità, impedendo provvedimenti che possano disincentivare o sfavorire i cittadini europei che volessero svolgere un'attività economica nel territorio di un altro Stato membro<sup>68</sup>.

Eppure, nel contesto dell'attività puramente sportiva, l'applicazione del TFUE non è del tutto incondizionata. Sul punto, la Corte di Giustizia<sup>69</sup> ha affermato che il diritto comunitario non trovi applicazione rispetto a questioni “puramente sportive” nelle quali non sia ravvisabile un profilo economico. Ne deriva che qualsiasi norma giustificata da motivi non economici (dunque strettamente inerenti all'essenza agonistica dello *sport*<sup>70</sup> o

---

<sup>67</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza del 3 ottobre 2003, Causa C-18/95, *Terhoeve*, in Raccolta, I-345, punto 37; sentenza 7 luglio 1988, causa 143/87, *Stanton*, in Raccolta, 3877, punto 3; sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, *Bosman* cit., punto 94.

<sup>68</sup> A riguardo, si veda G. TESAURO, *Diritto comunitario*, op.cit., p. 492; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, op.cit., p. 73 e ss.

<sup>69</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, B.N.O *Walrave*, I. J. M. Koch C. Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandsche Wierlen Unie e Federacion Espanola Ciclismo, in Raccolta, 1974, 1405.

<sup>70</sup> Conclusioni dell'avvocato generale, C-519/04 P. David Meca-Medina, Igor Majcen v Commissione delle Comunità europee, 23 marzo 2006, in *www.rdes.it*. Cfr. anche M. SANNINO, - F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Cedam, Padova, 2008, p. 396.

all'organizzazione delle competizioni, dove comunque l'elemento sportivo prevale su quello economico<sup>71</sup>) costituisce una regola puramente sportiva.

Questa sorta di immunità che preservava le cd. «regole puramente sportive» da ingerenze derivanti dal diritto comunitario sembra contrastare con la sentenza *Meca-Medina*<sup>72</sup>. Tale sentenza ha sostanzialmente stabilito in che misura il diritto europeo debba applicarsi anche ai regolamenti sportivi, sancendo altresì che la natura specifica delle norme puramente sportive non può comportare di fatto l'esclusione della competenza dell'Unione Europea dell'intero settore sportivo o di un'intera regolamentazione. Inoltre, è stato affermato come le norme sportive dovrebbero limitarsi a quanto strettamente necessario al raggiungimento dello scopo perseguito<sup>73</sup>. Pertanto, solo le norme giustificate da un obiettivo legittimo – seppur limitative del diritto alla libera circolazione – possono essere ritenute compatibili con le disposizioni del Trattato<sup>74</sup>.

Infine, l'art 45 TFUE trova applicazione anche rispetto alle norme e agli atti emanati da associazioni di natura privata – quali le Federazioni sportive<sup>75</sup> – in quanto come affermato dalla Corte di Giustizia «l'abolizione

---

<sup>71</sup> In dottrina si veda M. COLUCCI - F. HENDRICKX, *The future of Sports Law in the European Union*, pp. 29-32.

<sup>72</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, David Meca-Medina e Igor Majcen, C-519/04 P, in Raccolta, 2006, punti 40.

<sup>73</sup> Cfr. M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di "buon senso"*, Riv. diritto ed economia dello sport, 2006, p. 15; P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in Riv. Dir. Ec. Sport. Vol. 5, n.1, 2009, pp. 13-28; L. CANTAMESSA - G. M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo, op.cit.*, p. 197.

<sup>74</sup> Corte di Giustizia, sentenza del 18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca-Medina* cit., punto 31.

<sup>75</sup> Corte di Giustizia: sentenza del 18 dicembre 2007, C-341/05, *Laval*, punto 98; sentenza del 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, cit., punti 84-87; sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, cit., 16/19.

fra gli stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi [...] sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica»<sup>76</sup>.

Tale premessa si è rivelata necessaria al fine di procedere con l'analisi di come il vincolo possa concretamente costituire una restrizione della libertà di circolazione degli sportivi.

L'art. 45 TFUE trova applicazione solo in quelle situazioni in cui un atleta debba e voglia lasciare lo Stato membro per accettare un'offerta concreta proveniente da uno Stato diverso nel quale deve, quindi, trasferirsi. Non rilevano le situazioni "puramente interne".

Quindi, l'ipotesi che concretamente può portare ad una dichiarazione di illegittimità del vincolo sportivo in quanto contrastante con le norme del Trattato, si verifica solo in presenza di un'offerta lavorativa tangibile che l'atleta vincolato riceve da un *club* appartenente a una diversa Federazione (dunque, di un altro paese). In questo modo si realizzerebbe quell'ipotesi di transnazionalità richiesta dal diritto comunitario e, ciò, ricadrebbe nell'ambito di applicazione dell'art 45 TFUE.

Altro requisito necessario è che l'offerta formulata all'atleta sia considerata "economicamente rilevante" ovvero una proposta di un contratto di lavoro subordinato, indipendentemente da come il rapporto di lavoro sia qualificato in Italia e/o nel paese in cui è stabilito il *club* offerente<sup>77</sup>. Dunque, il vincolo sportivo impedisce all'atleta, qualora lo volesse, di rispondere ad

---

<sup>76</sup> *Ibidem.*

<sup>77</sup> Per un approfondimento, *cfr.* P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, op.cit., p. 79.

un'offerta concreta proveniente da un diverso Stato membro, non essendogli riconosciuto il diritto di recesso unilaterale. Così si concretizza l'ostacolo alla libera circolazione dell'atleta.

A titolo esemplificativo, per chiarire le concrete modalità attraverso le quali quanto detto potrebbe verificarsi: la FIGC, applicando le NOIF, potrebbe negare il nulla-osta – definito dalla normativa FIFA come *International Transfer Certificate* (ITC<sup>78</sup>), necessario per il trasferimento all'estero del calciatore – impedendo di fatto all'atleta di accettare l'offerta. Tale meccanismo influisce notevolmente sulle scelte di carriera, aspettative professionali nonché di vita dell'atleta stesso.

Per completezza, è opportuno notare come l'art. 45 TFUE miri a vietare qualsiasi ostacolo volto anche semplicemente a dissuadere il lavoratore dall'accettare un'offerta di lavoro proveniente da un altro Stato membro, questo anche nell'eventualità in cui poi l'atleta riuscisse comunque a trasferirsi. La sola eventualità per cui l'atleta, violando le norme del vincolo, si esponga a sanzioni è sufficiente a identificare il vincolo stesso quale istituto contrastante con il diritto sottostante all'art. 45 TFUE.

Resta da valutare se il vincolo possa trovare una giustificazione in relazione allo scopo perseguito, ossia se possa rientrare – come sopra esposto – tra le norme giustificate da un obiettivo legittimo, e che, quindi, pur essendo limitative del diritto alla libera circolazione sono da ritenersi comunque compatibili rispetto alle disposizioni del Trattato.

---

<sup>78</sup> L'ITC è previsto dall'art 9 del citato Regolamento FIFA sullo *Status* ed il Trasferimento dei Calciatori ed è disciplinato dall'allegato 3 allo stesso regolamento, ove viene spiegato il ruolo della Federazione di appartenenza, la quale deve rilasciare il *transfert certificate* per dare attuazione al trasferimento.

Sul punto, autorevole dottrina<sup>79</sup> evidenzia una distinzione tra le diverse fattispecie, è utile al fine di meglio carpire come l'impatto di un istituto come il vincolo sportivo possa variare in base alla categoria e, di conseguenza, all'età dei giocatori.

Per la categoria dei "giovani" (di cui all'art. 31 NOIF) il vincolo non presenta significative criticità, questo perché si tratta di un vincolo imposto per una sola stagione sportiva; quindi, l'atleta è libero di svincolarsi in un breve arco di tempo e senza la necessità che il *club* o la FIGC rilascino il nulla-osta affinché si perfezioni il trasferimento. In questo caso, il vincolo che lega la categoria giovani alla società di appartenenza è da considerarsi ragionevole entro i limiti dell'obiettivo da esso perseguito, il che è da ravvisarsi nella tutela dei vivai<sup>80</sup>.

Contrariamente, la categoria dei "dilettanti" (di cui all'art. 32 delle NOIF) rappresenta il punto in cui emerge con maggior evidenza il contrasto tra il vincolo sportivo e la libertà sancita dall'art. 45 TFUE, considerando che i dilettanti sono vincolati dal quattordicesimo al venticinquesimo anno di età.

Per quanto riguarda i giovani dilettanti legati alla società dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età, il vincolo potrebbe ritenersi proporzionato in relazione allo scopo di tutelare i vivai, consentendo, dunque, ai *club* di formare giovani atleti in un periodo in cui non sono ancora pronti per entrare nel settore professionistico.

Tuttavia, dal compimento del diciottesimo anno di età, il regime del vincolo risulta sproporzionato, interferendo in una fase cruciale della vita dell'atleta (18-25 anni) e del suo futuro professionale. Inoltre, poiché l'atleta

---

<sup>79</sup> P. AMATO, *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, op.cit., p. 80.

<sup>80</sup> Il «vivaio» è un centro di reclutamento, promozione e formazione dell'attività sportiva giovanile.

ha raggiunto l'età qualificata dalla legge come "professionistica", verrebbe meno lo scopo legittimo di formazione e tutela dei vivai.

Infine, il vincolo risulta causare dei *vulnus* rispetto ai principi generali e inderogabili della Carta Olimpica, in particolare con l'art. 1 che sancisce il principio per cui «la pratica sportiva è un diritto dell'uomo; ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità»<sup>81</sup>.

In conclusione, l'analisi dei profili di illegittimità del vincolo sportivo – tanto a livello interno quanto a livello comunitario – ne evidenzia in maniera lampante le sue criticità. Non sempre giustificabile in base allo scopo perseguito, il vincolo rappresenta una violazione del diritto di circolazione dell'atleta e del diritto di scegliere un'opportunità di lavoro più in linea con le aspettative di carriera, sia dal punto di vista professionale-economico che personale.

Alla luce di tali considerazioni, un tesserato sportivo dilettante che voglia liberarsi dal vincolo pluriennale che lo lega alla propria società (salvo i casi di "svincolo" previsti dalle normative federali) per svolgere l'attività agonistica in altra società, potrà solamente agire giurisdizionalmente dinanzi ai giudici statali competenti<sup>82</sup>. Solo attraverso la via giurisdizionale, l'atleta

---

<sup>81</sup> Art. 1, comma 8 Carta Olimpica. Il C.I.O. (Comitato Internazionale Olimpico) costituisce il vertice dell'ordinamento sportivo internazionale; ad esso sono affiliati tutti i Comitati Olimpici Nazionali (in Italia il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e tutte le Federazioni Sportive Internazionali. La Carta Fondamentale dello stesso è costituita dalla c.d. "Carta Olimpica", pubblicata nel 1908 e successivamente modificata varie volte, la quale contiene un insieme di regole e linee guida per l'organizzazione dei Giochi Olimpici e il governo del movimento olimpico, codificandone i principi fondamentali. E. LUBRANO, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, *Dirittifondamentali.it* - Fascicolo 2/2020, nota n. 33, p. 253.

<sup>82</sup> Sul punto, Si pone il problema dell'individuazione del giudice competente, civile o amministrativo; Lubrano sostiene che entrambe le soluzioni possono ritenersi giuridicamente corrette, poiché il tesseramento di uno sportivo si configura come "rapporto a tre" (atleta-società-federazione), o come un "doppio rapporto a due", da una parte atleta-società (in base al rapporto di "vincolo pluriennale"), e dall'altra atleta-federazione (in base al "tesseramento" del

potrà chiedere di essere sciolto dal vincolo: il giudice, dopo aver accertato l'illegittimità dell'istituto in questione, caducherà tale vincolo permettendogli il tesseramento presso altra società.

La strada giurisdizionale, in molti casi, ha portato al soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti. A titolo esemplificativo, il T.A.R Lazio, Sezione Terza Ter, con sentenza 12 maggio 2003, n. 4103, ha già riconosciuto il carattere “arcaico”, “anacronistico” e “recessivo dei valori costituzionali” dell'istituto in questione. Ancora, nella stessa prospettiva si colloca un'analogo decisione del Tribunale di Padova, che – con la sentenza 28 aprile 2004, n. 1676 – ha dichiarato sciolto il vincolo associativo fra le parti in causa con effetti a partire dal giorno di presentazione della domanda giudiziale.

#### ***1.4. - Breve excursus circa la patrimonializzazione dell'atleta.***

Nel tempo, la dottrina dominante ha giustificato l'esistenza dell'istituto del vincolo sportivo dell'atleta non professionista traendo forza proprio dalla specialità dell'ordinamento sportivo.

In particolare, coloro che sostengono il vincolo ne individuano la *ratio* di esistenza nell'esigenza di evitare la dispersione del patrimonio sociale, costituito dagli atleti tesserati, i quali – nella maggior parte dei casi – rappresentano l'unica fonte di sostegno dell'attività agonistica nelle società dilettantistiche<sup>83</sup>.

---

primo per la seconda); in sostanza l'interessato potrebbe far valere i propri interessi su fronti diversi a seconda di quale dei due soggetti del rapporto (società o federazione) convenga in giudizio. Secondo lo stesso autore, pare più coerente l'adesione alla seconda prospettiva. E. LUBRANO, *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, *op.cit.*, p. 253 e ss.

<sup>83</sup> P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *rdes.it*, p.76.

Tuttavia, questa concezione ha dapprima generato, e, poi, giustificato, la patrimonializzazione degli atleti dilettanti, considerati alla stregua di *res societatis*, le cui prestazioni sportive vengono concepite quali *res in commercio*. In pratica, gli atleti vengono considerati quali “cose” soggette a valutazione economica nonché a contrattazione al momento di un (eventuale) trasferimento<sup>84</sup>.

Come rileva criticamente autorevole dottrina: “la suddetta motivazione viene spesso utilizzata per avallare la patrimonializzazione degli atleti dilettanti e la considerazione delle loro prestazioni sportive alla stregua di *res in commercio*, come dimostra la persistente e diffusa speculazione economica operata (soprattutto dal calcio) anche dalle piccole società”.<sup>85</sup>

Persistendo questo controverso istituto nell’ordinamento sportivo, persino gli atleti minorenni non sono esenti dall’assoggettamento a tale fenomeno: anch’essi sono considerati alla stregua di una *res* suscettibile di compravendita e prestito da parte delle società che detengono il “cartellino”<sup>86</sup>.

D’altro canto, militando contro tale situazione che limita la libertà dell’atleta, vi sono statuti e regolamenti delle federazioni sportive cui molti giovani hanno fatto ricorso dinanzi ai tribunali con l’obiettivo di ottenere il cd. svincolo.

Una delle principali argomentazioni che ha trovato accoglimento in sede giurisdizionale attiene alla natura giuridica del vincolo sportivo, e, di conseguenza, al difetto di autorizzazione del giudice tutelare.

---

<sup>84</sup> Cfr. P. MORO, *Natura e limiti del vincolo sportivo*, op. cit., p. 76.; L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell’equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, *Revista-aji.com*, p. 216.

<sup>85</sup> *Ibidem*.

<sup>86</sup> Il termine “cartellino” è spesso utilizzato nel contesto sportivo per indicare l’accordo che lega un giocatore a una determinata società.



Un vincolo associativo così profondamente incisivo per la vita del minore non costituisce chiaramente un atto di ordinaria amministrazione (che può essere compiuto anche da uno solo dei genitori *ex art. 320 cc*, primo comma<sup>87</sup>). Per converso, è evidente che costituisca un'approvazione di un contratto di straordinaria amministrazione e che, quindi, debba essere sottoscritto non soltanto da ambedue i genitori, bensì si richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, a pena di annullabilità.

Invero, «l'atto compiuto dai genitori può definirsi di straordinaria amministrazione quando abbia ad oggetto un rapporto obbligatorio che per sua natura ed entità possa incidere profondamente sulla vita presente e futura del minore»<sup>88</sup>. Ne deriva che il vincolo sportivo a tempo indeterminato, incidendo sui diritti personalissimi dell'atleta, impone che vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare a pena d'invalidità del vincolo stesso. Autorevole dottrina sostiene radicalmente questa tesi, affermando l'incontrovertibilità della situazione: è evidente come ci si trovi dinanzi ad un atto con il quale i genitori comprimono contrattualmente diritti fondamentali del figlio minore. È altrettanto evidente come una siffatta decisione possa avere ricadute per l'intera vita futura del figlio. Proprio per tali ragioni, la situazione dev'essere opportunamente sottoposta al vaglio del giudice tutelare, con conseguente eventuale annullabilità del tesseramento (in mancanza della prescritta autorizzazione).

---

<sup>87</sup> Art. 320 cc primo comma "Rappresentanza e amministrazione": «i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all'emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore».

<sup>88</sup> P. MORO, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, *op.cit.*, p.19 e ss. *Cfr.* Cassazione civile, sez. III, 22 maggio 1997, n. 4562.

Questa, impostazione, tuttavia si scontra con un limite pratico evidente: sarebbe fisiologicamente impraticabile sottoporre al vaglio del giudice – e pretendere un suo conseguente intervento – ogni singolo caso di tesseramento calcistico di un minore. Di conseguenza, la magistratura ha iniziato a emettere decisioni di svincolo basate su principi giuridici generali, evitando così la necessità di affrontare ogni caso specifico in tribunale.

Nel 2010, il Tribunale di Saluzzo ha emesso una decisione ordinando lo svincolo di un calciatore. La sentenza de qua ha sostenuto come il vincolo sportivo si ponesse in aperto ed insanabile contrasto con l'art. 2 della Costituzione, il quale tutela i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo individuo, sia nelle formazioni sociali ove si sviluppa la sua personalità. Nel caso di specie, il giudice ha concluso ritenendo che «non vi è dubbio che si debba ritenere al limite della costituzionalità e della legittimità la volontà di conservare d'autorità il cartellino di un giocatore dilettante e privo quindi di un contratto professionistico»<sup>89</sup>.

Ancora, con sentenza del 31 Ottobre 2011, il Tribunale di Perugia ha affermato che il principio del libero associazionismo, sancito dall'art. 18 della Costituzione, comprende anche la facoltà di terminare l'adesione ad una associazione. Questo si pone in contrasto rispetto quanto stabilito dal vincolo sportivo, il quale impedisce all'atleta di “dissociarsi” dal *club* di appartenenza, al quale dovrebbe rimanere legato “per sempre”.

Un'ultima rilevante decisione, emanata dal Tribunale di Verbania il 14 aprile 2015, ha posto l'attenzione su argomentazioni ulteriori. In questo caso fu convinzione del Giudice ritenere che il vincolo pluriennale apposto al tesseramento ai sensi dell'art 32 N.O.I.F. dovesse essere qualificato come radicalmente nullo *ex art.* 1418 c.c. «in quanto non presenta alcuna causa in

---

<sup>89</sup> Trib. di Saluzzo, 12 giugno 2010. Decisione in ordina al ricorso d'urgenza n.150/2010.

concreto meritevole di tutela». Per approdare alle suddette conclusioni, il Tribunale attua un confronto con il tesseramento del calciatore professionista.

Nell'ipotesi del professionista, infatti, il vincolo del giocatore alla società trova la sua origine in un contratto di lavoro a prestazioni corrispettive in forza del quale il *club* si assicura l'attività sportiva del calciatore (per la sola durata dell'accordo) a fronte di una remunerazione salariale dello stesso. In ambito dilettantistico invece manca la retribuzione economica in capo al giocatore. Inoltre, non sono nemmeno ravvisabili «ulteriori interessi di carattere anche non patrimoniale che non possano già essere tutelati adeguatamente attraverso la previsione del tesseramento annuale previsto dall'art 31 delle NOIF». Dunque – conclude il Tribunale nel caso di specie – il vincolo pluriennale del dilettante «soddisfa il solo interesse della società [...] la quale ha la possibilità di patrimonializzare il suo tesserato fino al venticinquesimo anno d'età sperando di poter lucrare fino ad allora, una cessione del giocatore a sé favorevole». Ancora, l'invalidità del vincolo pluriennale coinvolgerebbe anche il requisito del consenso. Considerando l'art. 32 N.O.I.F. quale «clausola vessatoria», il relativo modulo dovrebbe almeno contenere il riferimento alla durata del vincolo (i) per permettere la conoscibilità nonché (ii) una doppia sottoscrizione *ex art.* 1341 c.c.

È opportuno evidenziare che, nell'eventualità in cui venga accolta l'illegittimità del vincolo pluriennale, il precipitato pratico si concretizza nel diritto dell'atleta di pretendere la restituzione delle somme eventualmente sborsate in precedenza alla società per ottenere uno “svincolo consensuale”.

Sulla base di quanto prospettato, è dunque possibile comprendere come il vincolo venga utilizzato quale strumento di patrimonializzazione della prestazione dell'atleta.

Si pone il problema di individuare le modalità idonee a tutelare e difendere la libertà della pratica agonistica dell'atleta. È noto, da tempo, che il vincolo costituisce non solo un problema ma altresì un punto di vulnerabilità del sistema. Se per i professionisti l'affrancamento definitivo si è compiuto solamente in tempi successivi alla sentenza *Bosman*, le problematiche più rilevanti persistevano in ordine al vincolo sportivo a tempo indeterminato riferito ai calciatori dilettanti.

Risale al 10 Marzo 1998 la prima proposta di legge d'iniziativa parlamentare che contempla norme in materia di «limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche»<sup>90</sup> (cd. proposta *Ballaman*). L'obiettivo di tale proposta era quello di stabilire, mediante legge, una durata determinata (quindi limitata) del vincolo sportivo riferito agli atleti dilettanti. Al fine di contemperare interessi contrapposti – quali *la libertà dell'atleta e l'equa concorrenza competitiva tra le società* – la proposta di legge prevedeva concretamente di procedere ad individuare una graduazione in base alle diverse categorie delle società sportive.

Tale proposta di legge, ripresentata con il numero 1801 - il 19 Ottobre 2001, rappresenta un primo campanello d'allarme da parte del Parlamento, che, finalmente, ha preso coscienza circa le problematiche relative all'istituto del vincolo sportivo degli atleti non professionisti e dei minori.

---

<sup>90</sup> Proposta di legge numero 4633 presentata il 10 Marzo 1998 alla Camera dei Deputati, ripresentata con il numero 1801 il 19 ottobre 2001.

## CAPITOLO II

### VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE: DA «BOSMAN» AL CASO «BERNARD»

**SOMMARIO:** 2.1. - Indennità di formazione: introduzione; 2.2. - Da «*Bosman*» al caso «*Bernard*»: genesi e contesto storico; 2.2.1. - I fatti all'origine della controversia; 2.2.2. - L'esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni; 2.2.3. - Come stabilire i costi relativi alla formazione?; 2.2.4. - L'indennità di formazione nel regolamento FIFA; 2.3. - La sentenza *Bernard*: un'opportunità da cui ripartire; 2.4. - L'invalidità del vincolo dei «giovani dilettanti» e dei «giovani di serie»: i casi Camilleri e Pacilli. 2.5. - Considerazioni conclusive: il confronto tra le regole federali e la funzione sociale ed educativa dello *sport*.

#### ***2.1. – L'indennità di formazione: introduzione.***

Nella consapevolezza che l'abolizione del vincolo avrebbe comportato notevoli ripercussioni economiche per le società sportive, il legislatore del 1981 con l'introduzione dell'art 6 comma 1 della L. 91/1981– nella sua formulazione originaria – garantiva<sup>91</sup> la cd. «indennità di preparazione e formazione». Questa costituisce un indennizzo atto a compensare le possibili perdite patrimoniali (e sportive) derivanti dal libero trasferimento degli atleti a fine contratto.

La summenzionata indennità – quale obbligo posto a carico della società sportiva con cui l'atleta avrebbe stipulato un nuovo contratto – deve essere versata dalla nuova società alla precedente in una misura da determinarsi sulla base di parametri stabiliti dalla federazione sportiva di appartenenza<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> Nonostante la modifica apportata all'articolo *de qua*, l'indennità rimane vigente nel nostro ordinamento.

<sup>92</sup> C. DI MATTINA, *Il Rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p 168.

Quanto premesso è necessario al fine di comprendere le peculiarità che – nella seconda parte del presente elaborato – verranno analizzate. In particolare, verrà ripercorso il cammino della Corte di Giustizia Europea in ordine al concetto di «indennità di formazione», attraverso l'analisi di due pilastri portanti: la sentenza «*Bosman*»<sup>93</sup> e la sentenza «*Bernard*». Tale *excursus* consentirà di comprendere come la Corte di Giustizia Europea abbia tentato di contemperare l'indennità di formazione e il principio di libera circolazione dei lavoratori.

In particolare, della sentenza *Bernard* verranno riportati brevemente i fatti all'origine della controversia, il ragionamento seguito dalla Corte e dall'Avvocato Generale *Eleanor Sharpston*<sup>94</sup> – ove, necessariamente verrà richiamata la sentenza *Bosman* nonché le conclusioni dell'avvocato generale *Carl Otto Lenz*<sup>95</sup> –. In questo specifico contesto, si cercherà di spiegare in quale prospettiva la sentenza *Bernard* possa definirsi l'evoluzione della sentenza *Bosman*.

Non da ultimo, verrà opportunamente sottolineato l'impatto che le summenzionate sentenze hanno avuto sull'assetto normativo interno delle varie federazioni sportive, nonché il ruolo dei protagonisti – quali istituzioni, federazioni, leghe, società, sindacati – nel definire il concetto di «indennità di formazione»<sup>96</sup>.

---

<sup>93</sup> Corte di Giustizia Europea, sentenza del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in Riv. Dir. Sport., 1996, 541.

<sup>94</sup> Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale *Eleanor Sharpston*, presentate il 16 luglio 2009, Causa C325/08, *Olympique Lyonnais c. Oliver Bernard e Newcastle United*.

<sup>95</sup> Corte di Giustizia, Conclusioni dell'avvocato generale *Carl Otto Lenz* del 20 settembre 1995, Causa C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association ASBL c. Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA c. Jean-Marc Bosman*, in Raccolta, 1995, I-4921

<sup>96</sup> Verranno prese in considerazione la FIGC e la FIFA poiché essendo la federazione che annovera il maggior numero di tesserati in Italia e offre la più ampia casistica anche a livello di giurisprudenza sportiva.

## 2.2 - Da «Bosman» al caso «Bernard»: genesi e contesto storico.

Al fine di comprendere la portata della sentenza *Bernard*, è opportuno soffermarsi sulla sua genesi, con particolare riferimento al contesto storico in cui essa è stata emanata.

La disciplina vigente in materia di trasferimento di calciatori è stata notevolmente influenzata dalla sentenza *Bosman* risalente al 1995.

Invero, attraverso quest'ultima, sono venute meno le regole che prevedevano – in caso di cessione di un atleta professionista alla scadenza del suo contratto di lavoro sportivo – il pagamento di una indennità di trasferimento; pagamento da effettuarsi in favore della società cedente.

Di conseguenza, in ottemperanza al principio comunitario della *libera circolazione dei lavoratori*, al termine del contratto di lavoro tra la società e l'atleta, quest'ultimo può considerarsi “svincolato”, avendo la facoltà di negoziare un nuovo contratto di lavoro.

Sul punto, autorevole dottrina sottolinea come la sentenza *Bosman*<sup>97</sup> giunga alle medesime considerazioni – in ordine all'indennità di formazione – analogamente a quanto previsto in tema di trasferimento. In particolare, ove si afferma che l'art. 45 TFUE «*osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione*»<sup>98</sup>.

---

<sup>97</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, in *revista-aji.com/articulos/2015/200-240.pdf*, p. 223.

<sup>98</sup> Corte Giust., sentenza *Bosman*, *cit.*, punto 114.

Di conseguenza, il legislatore italiano è intervenuto per depennare dall'art 6 della legge n. 91 del 1981 qualsivoglia riferimento a «premi di preparazione o promozione» in tutte quelle ipotesi di trasferimento del calciatore professionista a seguito di scadenza del loro contratto. Specificamente, col d.l. 20 settembre 1996, n. 485<sup>99</sup> è stato sostituito il previgente art. 6 l. n. 91 del 1981, prevedendo:

«Art. 6 (*Premio di addestramento e formazione tecnica*).

1. *Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica e giovanile.*
2. *Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.*
3. *Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi».*

Tuttavia, la dottrina<sup>100</sup> sottolinea come tale contesto non sia stato d'ostacolo al mantenimento in vita di tali indennità – di addestramento e formazione tecnica – per tutti coloro, dilettanti e giovani sportivi, che non fossero atleti professionisti. A titolo esemplificativo, le norme della FIGC ne costituiscono una lampante dimostrazione.

---

<sup>99</sup> D. l. 20 settembre 1996, n. 485 “*disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche*”: «ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti [...] emana il seguente decreto legge».

<sup>100</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, in *revista-aji.com/articulos/2015/200-240.pdf.*, p. 223.



Il legislatore italiano ha cercato di mediare le indicazioni della giurisprudenza comunitaria con le regole del fenomeno sportivo: nel dettaglio, ha sostituito una disciplina sportiva prettamente incentrata sul fenomeno “economico” – che limitava la libera circolazione degli atleti professionisti – con una disciplina meramente “sportiva” – che, viceversa, si riferisce solamente ai giovani atleti dilettanti e premia coloro che li abbiano fatti maturare<sup>101</sup>–.

Sul punto, attenta dottrina ha rilevato come «dall’esame attento della sentenza e dei principi fondamentali in essa contenuti, un dato fondamentale emerge: la Corte non ha regolamentato i trasferimenti, ma al contrario, essa ha solo ritenuto che le regole sportive controverse fossero eccessivamente vincolanti per i calciatori o comunque inadeguate agli obiettivi legittimi perseguiti»<sup>102</sup>.

In relazione a questo, è stato osservato che il diritto comunitario non contempla una libertà “assoluta”, ma piuttosto il raggiungimento del “massimo di libertà” per gli atleti, escludendo restrizioni eccessive ovvero non giustificate alla libera circolazione degli sportivi<sup>103</sup>.

Di conseguenza, al fine di adeguamento rispetto al diritto sovranazionale, anche le federazioni hanno dovuto modificare le loro regolamentazioni. In particolare, gli interventi più sostanziosi hanno

---

<sup>101</sup> Cfr. L. RIPA, *op.cit.*, che rimanda a G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d’incontro tra ordinamenti*, in Eur. dir. priv. (2011), 1, p. 280.

<sup>102</sup> M. COLUCCI, *L’autonomia e la specificità dello sport nell’unione europea, alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso*, in Rdes.it, Vol. II, Fasc. 2, 2006, p. 22.

<sup>103</sup> L. GRAND ha affermato che : «*Le juge n’a pas rejeté la spécificité sportive, il a dénoncé un trop de spécificité qui devient le cheval de Troie d’intérêts économiques désireux de se soustraire au jeu du maché*», in *Le sport dans le droit de l’Union européenne. Exception, dérogations, spécificités et droit commun*, p. 288.

riguardato la versione del Regolamento FIFA <sup>104</sup> sullo *Status* e sui Trasferimenti dei Calciatori. Il capo VI del suddetto regolamento disciplina, all'art. 20 la cd. «indennità di formazione» prevedendo espressamente che *«Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato: 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento. L'art. 21 – invece – riguarda il «meccanismo di solidarietà» prevedendo che «Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento».*

Dato un intervento così incisivo, la reazione delle organizzazioni sportive a livello europeo è stata quella di rivendicare incessantemente l'autonomia e la specificità del mondo dello *sport*<sup>105</sup>. Invero, seppur le federazioni e le leghe siano “autonome” – in quanto godono di discrezionalità nella gestione della propria organizzazione e nella redazione delle regole del gioco cui fanno riferimento – è da evidenziare come tale autonomia sia

---

<sup>104</sup> La versione italiana del Regolamento FIFA sullo *Status* e sui Trasferimenti dei Calciatori è consultabile il *rdes.it*.

<sup>105</sup> M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea, alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di buon senso*, op.cit., p. 22.

“condizionata”, in quanto soggetta (comunque) al rispetto delle norme di diritto nazionale e comunitario<sup>106</sup>.

Il consiglio Europeo nella Dichiarazione di Nizza del 2000<sup>107</sup> e la Corte di Giustizia con la sentenza *Deliège*<sup>108</sup> avevano previamente accertato tale autonomia, riconoscendo alle federazioni le conoscenze nonché l’esperienza per emanare norme sportive. Suddetta autonomia discende dalle caratteristiche e dalle funzioni dello *sport* che lo rendono differente da altri settori: in particolare, in tale alveo la Commissione europea ha individuato<sup>109</sup> la «funzione educativa», la «funzione di sanità pubblica», la «funzione sociale», la «funzione culturale» e – non da ultimo – la «funzione ludica». L’Unione ha costantemente dimostrato consapevolezza in merito a tale aspetto «[...] al fine di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale»<sup>110</sup>.

Tuttavia, è evidente che in passato (ante 2000) – in quanto non esisteva nel Trattato alcun articolo specifico circa lo *sport* – le istituzioni europee hanno valutato le regolamentazioni sportive esclusivamente alla luce delle *regole di diritto comune del mercato interno*. Inoltre, analizzando le sentenze è possibile evincere come la Corte di Giustizia le abbia emanate nel rispetto

---

<sup>106</sup> M. COLUCCI, *La sentenza “Bernard” della Corte di Giustizia: analisi e prospettive, Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione: I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, 2010, p. 33.

<sup>107</sup> Consiglio Europeo, Dichiarazione sullo sport, cit., punti 7-10. In particolare, i capi di Stato e di Governo degli Stati membri riconoscevano il diritto delle associazioni sportive a organizzarsi in strutture associative nel modo che essere ritenevano più conforme ai loro obiettivi.

<sup>108</sup> Corte di Giustizia, sentenza dell’11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97.

<sup>109</sup> Commissione Europea, Evoluzione e prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport, documento di lavoro dei servizi della Commissione (1998), in *sport.ec.europa.eu*.

<sup>110</sup> Consiglio europeo, Dichiarazione di Nizza, cit., punti 7-9.

della *tutela delle libertà e dei diritti* sanciti dal Trattato, ma, soprattutto, prendendo in considerazione la specificità dello *sport*<sup>111</sup>.

Dalla necessità di una maggiore chiarezza giuridica<sup>112</sup>, la Commissione europea ha pubblicato il *Libro Bianco sullo Sport*, con lo scopo di fornire delle precise linee guida: in esso – per la prima volta – viene fornita la definizione di “specificità” dello *sport*, che si articola su due binari, quali:

- (i) *«la specificità delle attività e delle regole sportive, come le gare distinte per uomini e donne, la limitazione del numero di partecipanti alle competizioni e la necessità di assicurare un risultato non prevedibile in anticipo nonché di mantenere un equilibrio fra le società che partecipano alle stesse competizioni;*
- (ii) *la specificità della struttura sportiva, che comprende in particolare l'autonomia e le diversità delle organizzazioni dello sport, una struttura a piramide delle gare dal livello di base a quello professionistico di punta e meccanismi organizzati di solidarietà tra i diversi livelli e operatori, l'organizzazione dello sport su base nazionale e il principio di una federazione unica per sport».*

È esplicativa e rilevante la posizione della Commissione quando ritiene che la specificità dello *sport* «continuerà a essere riconosciuta, ma non

---

<sup>111</sup> M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di “buon senso”*, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 2, n. 2, 2006, pp. 15-33.

<sup>112</sup> G. INFANTINO, *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, in *it.uefa.com*.

può essere intesa in modo da giustificare un'esenzione generale dall'applicazione del diritto dell'UE»<sup>113</sup>.

Ancora, le federazioni sportive internazionali raggiungono l'obiettivo di vedere riconosciute le "caratteristiche specifiche" dello *sport* in una fonte di diritto primario europeo nel novembre 2009, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Quanto prospettato si è rivelato necessario al fine di comprendere il clima di agitazione "politico-sportiva" nel quale la Corte ha emanato la sentenza *Bernard*, richiamandosi anche alla nozione di specificità dello *Sport* come menzionata nel Trattato (art 165 TFUE). Sul punto, infatti, come sottolinea autorevole dottrina<sup>114</sup> «la Corte ha deciso in Grande Sezione poiché la sentenza avrebbe potuto produrre effetti importanti sul mercato del lavoro al di là dei confini sportivi, in particolare nel caso in cui un qualsiasi datore di lavoro formi un lavoratore pretendendone un'indennità per la formazione fornita».

---

<sup>113</sup> Commissione europea, Libro Bianco sullo *Sport*, 2007, in Riv. Dir. Ec. Sport, vol. 3, n. 2, 2007, par. 4.1. Si specifica come il Libro abbia un valore politico ma non può essere considerato un atto giuridico né tantomeno potrà servire di per sé come strumento per creare nuove norme in materia.

<sup>114</sup> M. COLUCCI, *La sentenza "Bernard" della Corte di Giustizia: analisi e prospettive, Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione: I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, 2010, p. 33 e ss.

## **2.2. - La sentenza Bernard della Corte di Giustizia Europea: analisi e prospettive.**

### **2.2.1. - I fatti all'origine della controversia.**

Gli argomenti precedentemente esaminati sono stati oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia<sup>115</sup>, riguardante una normativa della federazione calcistica francese<sup>116</sup>.

Nel 1997 Oliver Bernard, un giovane calciatore francese, concludeva un contratto di formazione della durata di tre stagioni con effetto a decorrere dal 1° luglio dell'anno medesimo, come «*joueur espoir*» con la società di calcio francese *Olympique Lyonnais*.

In concomitanza con la scadenza di questo contratto di apprendistato, l'*Olympique Lyonnais* offriva al sig. *Bernard* la possibilità di sottoscrivere un contratto come giocatore professionista, per la durata di un anno a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il sig. *Bernard* rifiutava l'offerta, per accettare – successivamente – la proposta economicamente più vantaggiosa della squadra inglese del *Newcastle United F.C.* Proprio per quest'ultima concludeva, nell'agosto del 2000, un contratto come giocatore professionista.

All'epoca dei fatti la *Carta dei calciatori professionisti francese*<sup>117</sup> obbligava il *joueur espoir* – ove la società formatrice lo avesse richiesto – a

---

<sup>115</sup> Corte Giust., 16 Marzo 2010, c. 325/08, *Olympique Lyonnais SASP c. Oliver Bernard e Newcastle UFC*, in Riv. it. dir. lav., 2011, 1, p. 181 con nota di F. SIOTTO, «La libera circolazione dei calciatori nell'Unione europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso *Bernard*». Il caso è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale, si veda, tra i molti, M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della corte di Giustizia analisi e prospettive*, in AA. VV. Vincolo sportivo e indennità di formazione, *cit.*, p. 31 e ss.

<sup>116</sup> Art. 23 *Charte du football professionnel*.

<sup>117</sup> L'assunzione dei giocatori di calcio era disciplinata, in Francia, dalla Carta avente carattere di contratto collettivo. Il titolo III, capitolo IV, di detta Carta riguardava la categoria

sottoscrivere il primo contratto da giocatore professionista con la società medesima al termine della formazione. Precisamente, l'art. 23 della Carta prevedeva «(...) *Alla normale scadenza del contratto [del giocatore "promessa"], la società può esigere dalla controparte la sottoscrizione di un contratto come calciatore professionista (...)*».

Inoltre, nel caso in cui gli atleti avessero scelto di rifiutare tale offerta, era loro vietato – per un periodo di tre anni – concludere un contratto con un'altra società francese senza il consenso della società che li aveva formati.

Nondimeno, la Carta non conteneva alcuna disposizione circa un eventuale risarcimento a favore della società formatrice nel caso in cui un giocatore rifiutasse di stipulare, al termine della formazione, un contratto come calciatore professionista con la società medesima.

Dunque, la società formatrice poteva solo proporre un'azione nei confronti del giocatore *joueur espoir*, ex art. L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, per violazione degli obblighi contrattuali derivanti dall'art. 23 della Carta, al fine di ottenere la condanna del giocatore medesimo al risarcimento del danno. L'art L 122-3-8 del Codice del lavoro francese, nel testo applicabile ai fatti della causa principale, afferma testualmente che «*Salvo accordo delle parti, il contratto a tempo determinato non può essere risolto anteriormente alla scadenza del termine se non in caso di colpa grave, di forza maggiore o di risoluzione anticipata. (...) La violazione di tali disposizioni da parte del lavoratore fa sorgere il diritto del datore di lavoro al risarcimento del danno corrispondente al pregiudizio subìto*».

---

dei *joueurs espoir* ("giovani promesse"), vale a dire i giocatori di età compresa tra i 16 e i 22 anni e assunti da una società calcistica professionistica, nell'ambito di un contratto a tempo determinato, in qualità di giocatori in formazione.

Dunque, l'*Olympique Lyonnais*, venuta a conoscenza di tale contratto, decideva di citare in giudizio Bernard dinanzi al *Conseil de Prud'hommes* (Tribunale del lavoro) di Lione, chiedendone, sulla base delle norme lavoristiche citate, la condanna in solido con il *NewCastle United* al risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di sottoscrivere il primo contratto da professionista con la società che lo aveva formato<sup>118</sup>.

L'*Olympique Lyonnais*, in qualità di attore, chiedeva un risarcimento del danno di Euro 53.357,16 equivalente alla retribuzione che il sig. *Bernard* avrebbe percepito in un anno se avesse sottoscritto il contratto offertogli dall'*Olympique Lyonnais*.

La controversia giungeva fino alla *Cour de Cassation* che decideva di sospendere la causa principale e di rimettere la questione dinanzi alla Corte di Giustizia, sottolineando come la causa principale sollevasse un problema di interpretazione circa l'art. 39 CE<sup>119</sup>, poiché seppur vero che la regola sportiva controversa non vietava formalmente ad un giovane di concludere un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, la stessa regola produceva comunque l'effetto di impedirgli o comunque dissuaderlo dal concludere un contratto, dato che la violazione di tale disposizione avrebbe comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Date tali premesse, la *Cour de cassation* sospendeva il procedimento e sottoponeva all'attenzione della Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali. Primariamente, chiedeva al giudice comunitario se il principio della libera circolazione contrastasse con la disposizione – di diritto

---

<sup>118</sup> Sentenza 16.03.2010 – causa C-325/08 Causa *Olympique Lyonnais SASP contro Oliver Bernard, Newcastle UFC*.

<sup>119</sup> Libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità – Art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (25.03.1957) tramutato nell'art. 45 TFUE odierno.



nazionale francese – in forza della quale un giocatore “promessa”, al termine del periodo di formazione, poteva essere condannato al risarcimento del danno nel caso in cui avesse sottoscritto un contratto come calciatore professionista con un’altra società (di un altro Stato membro UE) diversa da quella che lo aveva formato.

Secondariamente, in caso di accoglimento della prima istanza, chiedeva se tale restrizione fosse giustificata dalla necessità di incentivare l’ingaggio e la formazione dei giovani calciatori<sup>120</sup>.

Sostanzialmente «con le questioni pregiudiziali, [...] il giudice del rinvio chiede, se un regime, per effetto del quale un giocatore “promessa” si espone alla condanna al risarcimento del danno qualora concluda, al termine del periodo di formazione, un contratto come giocatore professionista non con la società che ne abbia curato la formazione, bensì con una società di un altro Stato membro, costituisca una restrizione ai sensi dell’art 45 TFUE e, eventualmente, se tale restrizione possa risultare giustificata dalla necessità di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani calciatori»<sup>121</sup>.

### ***2.2.2. - L’esistenza di un ostacolo alla libera circolazione e sue giustificazioni.***

Circa la prima questione sottopostagli, la Corte di giustizia affermava come un’attività sportiva che rivesta il carattere di una *prestazione di lavoro subordinato* ovvero di una *prestazione di servizi retribuita* – come nel caso degli sportivi professionisti o semiprofessionisti – ricada nell’ambito di

---

<sup>120</sup> Sentenza 16.03.2010 – causa C-325/08 Causa *Olympique Lyonnais SASP contro Oliver Bernard, Newcastle UFC*. Causa principale e questioni pregiudiziali

<sup>121</sup> *Ivi*, punto 17.

applicazione degli artt. 45 TFUE e seguenti, che mirano ad agevolare l'esercizio di attività di qualsiasi tipo nel territorio dell'Unione<sup>122</sup>.

Sicché, eventuali disposizioni nazionali che impediscano o dissuadano un lavoratore – cittadino di uno Stato membro – dall'abbandonare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto alla libera circolazione, costituiscono un ostacolo a tale libertà. Un sistema come quello oggetto della causa *de qua*, che obbliga un giocatore “promessa” a sottoscrivere un contratto al termine del suo periodo di formazione, è idoneo a dissuadare il giocatore stesso dall'esercizio del suo diritto alla libera circolazione<sup>123</sup>.

Una volta affermata l'illegittimità della regola nazionale francese, che costituiva un ostacolo al principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori, la Corte si è pronunciata anche sulla seconda questione ribadendo l'importanza del controllo di proporzionalità delle regole sportive che, qualora ostacolino la libera circolazione dei lavoratori, possono essere ammesse solamente qualora perseguano uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e purché siano giustificate da motivi imperativi d'interesse generale. In tal caso, è necessario che l'applicazione di una misura del suddetto tipo sia adeguata ed idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo e non ecceda quanto necessario per conseguirlo<sup>124</sup>.

---

<sup>122</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, cit., punti 28 e 33.

<sup>123</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, cit., punti 34, 35, 36, e 37.

<sup>124</sup> Corte Giust., sentenza *Bosman*, cit., punto 104 in base alla quale «*le norme sui trasferimenti costituiscono ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori vietati, in linea di principio dall'art 48 del Trattato. Ad una diversa conclusione si potrebbe giungere solo se le dette norme perseguissero uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e fossero giustificate da imperiosi motivi d'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi, però, la loro applicazione dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non dovrebbe eccedere quanto necessario per farlo*». Si veda anche sentenza *Lehtonen*, cit., secondo la quale «*le misure adottate dalle federazioni sportive per garantire il regolare svolgimento delle competizioni non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito*». In dottrina sul punto, L. DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento*

La Corte ha proseguito – esaminando giustificazioni dalla sua giurisprudenza sulle “esigenze imperative”<sup>125</sup> – stabilendo che solo gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria che siano finalizzati al soddisfacimento di esigenze imperative sono giustificati e, quindi, possono essere accettati. Tuttavia, le esigenze imperative devono perseguire un obiettivo compatibile con il Trattato e devono soddisfare quattro condizioni: (i) devono essere applicate in modo non discriminatorio, (ii) devono trovare la loro giustificazione in ragioni primarie di pubblico interesse, (iii) devono essere idonee ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo che perseguono e, non da ultimo, (iv) non devono andare oltre ciò che è necessario per raggiungere tale obiettivo<sup>126</sup>.

La Corte ha ritenuto idonea la norma francese, facendo riferimento diretto alla specificità dello *sport* in generale e del calcio in particolare, nonché alla loro funzione sociale ed educativa, così come citate nell’art 165 TFUE par. 1 secondo comma<sup>127</sup>.

Riguardo allo *sport* professionistico, la Corte riconosce come legittimo l’obiettivo di promuovere l’assunzione e la formazione di giovani

---

comunitario. Napoli (2003).; M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport*, op.cit., p. 30 e ss.; S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori*, in Dir. un. eur. (2010), 3, p. 712 ss.; Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, cit., punto 38.

<sup>125</sup> Per un’analisi completa della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di esigenze imperative Cfr. A. MATTERA, *L’arrêt “Cassis de Dijon”: une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, *Revue du Marché Commun*, 1980 505-514; COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE: *Comunicazione della Commissione sugli effetti della sentenza della Corte di Giustizia emanata il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 (Cassis de Dijon)*, in GUCE, 1980, n C 256, 2-3; J-C Mascelet, *Les articles 30, 36 et 100 du traité CEE à la lumière de l’arrêt “Cassis de Dijon”*, *Revue trimestrielle de droit européen*, 1980, 611-634;

<sup>126</sup> M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport*, op.cit., p. 30 e ss.; S. BASTIANON, *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori*, in Dir. un. eur. (2010), 3, p. 712 ss, v. par. 38 della sentenza *Bernard* e la giurisprudenza ivi richiamata.

<sup>127</sup> Cfr. Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, punto 40.

calciatori. Pertanto – si evince – per valutare se le regole controverse siano idonee a realizzare tali scopi, è necessario considerare la specificità dello *sport* in generale, nel caso specifico del calcio, nonché la loro funzione sociale ed educativa.

Quindi, la Corte conferma che la prospettiva per le società di percepire un'indennità di formazione è idonea ad incoraggiare le società a scovare e formare calciatori di talento<sup>128</sup>: ciò è valido anche se i ricavi di tali investimenti hanno natura aleatoria, atteso che le società sopportano costi per tutti i giovani giocatori tesserati, laddove solamente una parte di essi sia destinata ad approdare al professionismo<sup>129</sup>. Peraltro, i giudici hanno affermato che «le società che provvedono alla formazione dei giocatori potrebbero essere scoraggiate dall'investire nella formazione dei giocatori giovani qualora non potessero ottenere il rimborso delle somme versate a tal fine nel caso in cui un giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò vale, in particolare, per le piccole società che provvedono alla formazione di giovani giocatori, i cui investimenti operanti a livello locale nell'ingaggio e nella formazione dei medesimi rivestono importanza considerevole nella realizzazione della funzione sociale ed educativa dello *sport*»<sup>130</sup>. Inoltre, «un sistema che prevede un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato,

---

<sup>128</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, cit., punto 41. Il passo riprende le parole della sentenza *Bosman* al punto 108.

<sup>129</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, cit., punto 42.

<sup>130</sup> *Cfr.* Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para 44, cit.

in linea di principio, dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori»<sup>131</sup>.

Tuttavia, come evidenziato da autorevole dottrina, risulta lecito chiedersi se le società possano sentirsi “incoraggiate” a formare calciatori ricevendo *solo* il corrispettivo di un rimborso spese senza poter contare su un guadagno economico (seppur minimo) sugli atleti che hanno coltivato calcisticamente<sup>132</sup>. Ancora, la dottrina sottolinea come i giudici della sentenza *Bernard* abbiano richiamato il paragrafo 108 e la prima parte del paragrafo 109 della sentenza *Bosman*, omettendo completamente l'ultima parte del par. 109 e il par. 110, entrambi di notevole rilevanza per il caso di specie. In questi, infatti, si afferma che *«le norme sull'indennità di trasferimento non potevano costituire un mezzo adeguato a conseguire obiettivi legittimi, come la conservazione dell'equilibrio finanziario e sportivo fra le società e il sostegno della ricerca di calciatori di talento e della formazione dei giovani calciatori. Esse, infatti, non impedivano alle società economicamente più forti di procurarsi i servizi dei migliori calciatori né impedivano che i mezzi finanziari disponibili costituissero un elemento decisivo nella competizione sportiva e che l'equilibrio fra le società ne risultasse notevolmente alterato. In secondo luogo, le indennità previste dalle dette norme (sull'indennità di trasferimento) si caratterizzavano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non avevano alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare giovani calciatori. Da ultimo, gli stessi scopi potevano essere conseguiti in modo altrettanto*

---

<sup>131</sup> *Crf.* Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, para 45, cit.

<sup>132</sup> M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*, p. 40.

*efficace con altri mezzi che non intralciavano la libera circolazione dei lavoratori».*

A tal proposito, l'avvocato Generale *Lenz*, nelle conclusioni nel caso *Bosman* aveva analizzato in maniera molto dettagliata diverse alternative rispetto all'indennità riconosciuta alle società, come ad esempio: il *salary cap* (ritenuto tuttavia non praticabile); un sistema di mutua ripartizione delle entrate tra le società derivanti dalla vendita dei biglietti allo stadio o, ancora, un sistema di distribuzione degli introiti frutto della cessione dei diritti televisivi<sup>133</sup>.

Autorevole dottrina evidenzia che se i magistrati nella decisione relativa a *Bernard* avessero adottato il ragionamento della Corte seguito nella sentenza *Bosman*, sarebbero – probabilmente – giunti a conclusioni differenti<sup>134</sup>.

### ***2.2.3. - Come stabilire i costi relativi alla formazione?***

Probabilmente, il passaggio fondamentale dell'intera sentenza analizzata – nonché il medesimo scatenante problemi sia di natura pratica ed esegetica – è rappresentato dal “nodo” dell'indennità di formazione, che la Corte ha tentato di sciogliere affermando che quest'ultima «deve essere effettivamente idonea a conseguire tale obiettivo (la formazione degli atleti) e deve risultare proporzionata rispetto al medesimo, tenendo debitamente

---

<sup>133</sup> *Cfr.* Conclusioni dell'Avv. Generale *Carl Otto Lenz*. Del 20 Settembre 1995, Causa-415/93

<sup>134</sup> M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*, p. 41.

conto degli oneri sopportati dalle società per la formazione tanto dei futuri giocatori professionisti quanto di quelli che non lo diverranno mai»<sup>135</sup>.

Al fine di comprendere appieno la portata di tale affermazione e del principio in essa contenuto, è utile far riferimento alle conclusioni dell'avvocato generale che, *inter alios*, aveva distinto i costi "collettivi" di formazione da quelli "individuali" (prevedendo anche la possibilità, non supportata però dalla Corte, che a pagare i costi di formazione fosse il tirocinante stesso)<sup>136</sup>. Concretamente, l'Avvocato Generale riteneva corretto e proporzionato che l'indennità di formazione di basasse sui costi collettivi perché «se è necessario formare un numero n di giocatori per averne uno destinato ad avere successo professionalmente, allora il costo sopportato dalla società di formazione (ed il risparmio della nuova società) sarà pari al costo di formazione di quel numero n di calciatori. Sembra corretto e proporzionato che l'indennità tra società si basi su tale costo. Per il singolo calciatore, tuttavia solo i costi individuali della formazione sembrano rilevanti».

È, tuttavia, opportuno sottolineare come tale ragionamento non consideri effettivamente i principi basilari dell'economia di scala, secondo i quali l'aumento della produzione comporta una conseguente riduzione dei costi totali, in quanto i costi fissi si ripartiscono su un volume di produzione più ampio<sup>137</sup>.

Come precedentemente accennato, la Corte non ha esplorato la possibilità che i costi di formazione potessero essere sostenuti dagli atleti

---

<sup>135</sup> Corte di Giustizia, sentenza *Bernard*, punto 45.

<sup>136</sup> *Cfr.* Avvocato Generale, Conclusioni, punti 52-56.

<sup>137</sup> S. WEATHERILL, *The Oliver Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?* *International Sports Law Journal*, n 1/2 2010, Asser Instituut, The Hague (Paesi Bassi).

stessi, né ha considerato l'opzione che l'indennità potesse essere pagata in maniera proporzionale da tutte le società coinvolte nella formazione degli atleti stessi. Secondo la dottrina, la Corte ha fatto riferimento ai costi collettivi della formazione, ma la quantificazione di suddetti costi è tutt'altro che agevole, specie ove si consideri l'incidenza di una moltitudine di variabili – quali ad esempio la disponibilità di strutture sportive, o l'impiego di personale più o meno specializzato. Inoltre, la prassi diffusa tra le società di far “lievitare” le spese relative alla formazione al fine di ammortizzare o nascondere altre voci di bilancio, o ancora, il fatto che alcune di esse impongano il pagamento di una somma annuale a carico degli stessi giovani calciatori per poter usufruire dei centri di formazione e addestramento, rende ulteriormente problematica la valutazione di tali costi. Dunque, il principio enunciato dalla Corte è indubbiamente vago, con il rischio concreto che possa essere “strumentalizzato” dalle varie federazioni per legittimare le proprie valutazioni.

Infatti, nel rispetto dell'autonomia delle varie federazioni sportive e considerando la specificità dello *sport*, i giudici – oltre al fatto che non ne hanno le competenze – hanno lasciato agli *stakeholders* (quali federazioni, leghe e sindacati di categoria) il compito di negoziare al loro interno i regolamenti federali o i contratti collettivi in materia di indennità di formazione. Addirittura, la stessa FIFA aveva sollecitato le federazioni nazionali a consultare le leghe e i sindacati nazionali per definire meglio i costi e rendere il sistema credibile ed efficace.



#### **2.2.4. - L'indennità di formazione nel regolamento FIFA.**

La sentenza *Bernard* ha portato all'attenzione della Corte il Regolamento FIFA sullo *Status* e sui trasferimenti dei calciatori (di seguito "il regolamento FIFA") così come modificato, a seguito del *Gentlemen's Agreement* fra FIFA e Commissione europea nel 2001<sup>138</sup>.

Il regolamento FIFA si applica ai trasferimenti tra società di calcio tra federazioni diverse e contiene disposizioni sull'indennità di formazione nel caso in cui un calciatore firmi il suo primo contratto da professionista ovvero venga trasferito prima della fine della stagione in cui raggiunge il ventitreesimo anno di età.

Infatti, secondo il dispositivo dell'art. 20 del Regolamento FIFA e dell'allegato n. 4 del medesimo, l'indennità di formazione è corrisposta alla società o alle società di formazione del calciatore quando egli sottoscrive il suo primo contratto da professionista e, successivamente, ogni volta che viene trasferito come professionista fino al termine della stagione in cui cade il suo 23 compleanno.

Ai fini dell'analisi della sentenza *Bernard* rileva il fatto che, secondo il meccanismo FIFA, i costi di formazione per ciascuna categoria corrispondono alla spesa necessaria per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un "fattore giocatore" medio – ovvero per il rapporto di giocatori che è necessario formare per avere un calciatore professionista.

Tuttavia, per i giocatori che si trasferiscono all'interno dell'Unione europea o nello Spazio Economico Europeo, da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è basato sulla media dei

---

<sup>138</sup> Per un'analisi critica, *cfr.* R. BLANPAIN, *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.

costi di formazione delle due società; se si sposta da una categoria superiore ad una inferiore, il calcolo è basato sui costi di formazione della società della categoria inferiore.

Come visto sopra, l'art. 21 del regolamento FIFA disciplina un *meccanismo di solidarietà*: se un professionista viene trasferito dalla prima della scadenza del suo contratto, ogni società che ha contribuito alla sua istruzione e formazione nel periodo compreso tra il dodicesimo e il ventitreesimo anno di età riceve una percentuale dell'indennità pagata alla sua società di provenienza. Essa ammonta complessivamente ad un massimo del 5% dell'indennità totale, distribuita nelle diverse stagioni e tra le società interessate.

Nella causa *Bernard*, la Commissione europea, sostenuta però anche dai governi francese, italiano e del Regno Unito, ha fatto espresso richiamo al regolamento FIFA ritenendolo proporzionale all'obiettivo da esso perseguito, quale formazione dei giovani atleti<sup>139</sup>.

Nonostante le parti coinvolte nel caso *Bernard* avessero richiesto «esplicitamente o implicitamente che la Corte dia il suo placet alle norme attualmente in vigore»<sup>140</sup>, la Corte non ha emesso alcun parere specifico. Invero, l'avvocato Generale ha ritenuto che una specifica approvazione in tal senso non fosse corretta nel contesto del caso *Bernard*, poiché riguardava una situazione non coperta da tali norme all'epoca dei fatti.

Nonostante la Corte non si sia mai pronunciata sulla compatibilità del Regolamento FIFA in maniera esplicita, essa ha emanato un principio importante sul calcolo dell'indennità di formazione – principio che riflette il metodo adottato dalla FIFA nel suo regolamento. Tuttavia, ciò non esula

---

<sup>139</sup> Corte di Giustizia, *Bernard*, cit., para. 25.

<sup>140</sup> Corte di Giustizia, *Avvocato Generale, Conclusioni*, cit., punto 61.

un'eventuale valutazione di illegittimità in futuro, sia alla luce delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori sia in virtù del diritto della concorrenza.

#### ***2.2.5. - L'impatto sulla disciplina del vincolo sportivo italiano.***

La situazione del caso *Bernard* è paragonabile a quella di un calciatore “giovane di serie” italiano, soggetto al “vincolo sportivo”, ovvero ad un dilettante che voglia cambiare squadra.

In un'ottica prettamente incentrata sul calcio, le Norme Organizzative Interne Federali (di seguito NOIF)<sup>141</sup> della Federazione Italiana Giuoco Calcio statuiscono che, al di fuori dei professionisti, i calciatori tesserati sono suddivisi in «giovani» – ripartiti in varie categorie - e «non professionisti» (comunemente definiti «dilettanti»). In particolare, i «giovani» che al compimento del quattordicesimo anno di età siano tesserati per una società affiliata ad una lega professionistica assumono la qualifica di «giovani di serie»<sup>142</sup>.

Con il tesseramento essi sono vincolati – sino al compimento del diciannovesimo anno di età – alla società di appartenenza. Alla stessa società, in virtù dell'art 33 comma 2 NOIF, è riconosciuto un diritto potestativo di sottoscrivere il primo contratto da professionista con il giovane di serie; diritto che deve essere esercitato nell'ultimo mese di pendenza del

---

<sup>141</sup> Le Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio sono consultabili su *figc.it*.

<sup>142</sup> Per un'analisi critica delle NOIF, *cfr.* M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*; P. AMATO, *Il vincolo sportivo e l'indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico alla luce della sentenza Bernard: il fine che non sempre giustifica i mezzi*, *op.cit.*

tesseramento. I dilettanti, invece, sono vincolati con il loro sodalizio di appartenenza fino al venticinquesimo anno di età<sup>143</sup>.

Interpretando il principio sancito dalla sentenza *Bernard* alla luce dell'ordinamento italiano – con riferimento agli atleti dilettanti – la disciplina federale potrebbe essere ritenuta legittima in relazione allo scopo perseguito, (quale tutela dei vivai) in quanto consente al *club* di procedere alla formazione ed all'addestramento dei giovani atleti.

Tuttavia, dal compimento del diciottesimo anno di età (e avanzando), il vincolo risulta indubbiamente sproporzionato nonché irragionevole tanto in virtù della sua durata, quanto sotto l'aspetto fortemente limitatorio della libertà contrattuale dell'atleta (limite che, contrariamente, giova fortemente al *club* di appartenenza).

È, dunque, pacifico che nell'ipotesi in cui al dilettante sia offerto un contratto da professionista da una società in un diverso Stato membro dell'Unione europea, il vincolo formatosi rappresenterebbe senz'altro un ostacolo alla sua libera circolazione.

Tanto premesso, ne deriva un possibile contrasto tra quanto sancito dall'art. 32 NOIF e il contenuto di cui all'art 45 TFUE e all'art 1 del Regolamento CEE 1612/68<sup>144</sup>.

### ***2.3. - La sentenza Bernard: un'opportunità da cui ripartire.***

Data l'indeterminatezza di tale indennità di formazione, causata dal fatto che solo alcuni giovani atleti sono destinati a diventare professionisti,

---

<sup>143</sup> *Ibidem.*

<sup>144</sup> Regolamento (CEE) n. 612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, GU L. 257 del 19 ottobre 1968, 2-12.

la sentenza *Bosman* faceva discendere l'impossibilità per le indennità di formazione di costituire mezzo idoneo a finanziare l'attività sportiva<sup>145</sup>. La sentenza in questione capovolge tale argomentazione affermando che le società potrebbero essere addirittura scoraggiate dall'investire nella formazione di giocatori giovani qualora non possano ottenere il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui un giocatore perfezioni, al termine della propria formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa. Ciò è particolarmente rilevante in ordine alle piccole società, con scarsa forza economica, che svolgono un ruolo significativo nell'ambito locale nell'assunzione e nella formazione dei giovani giocatori, contribuendo così alla realizzazione della funzione sociale ed educativa dello *sport*<sup>146</sup>.

In conclusione, un sistema che preveda un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine del periodo di formazione, un contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione può essere giustificato dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

Tuttavia, un siffatto sistema deve essere idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo, tenendo conto

---

<sup>145</sup> Corte Giust., sentenza *Bosman*, *cit.*, punto 109, secondo la quale «Tuttavia, essendo impossibile prevedere con certezza l'avvenire sportivo dei giovani calciatori e poiché solo pochi di essi si dedicano all'attività professionistica, le dette indennità si caratterizzano per incertezza e aleatorietà e, comunque, non hanno alcun rapporto con le spese effettivamente sostenute dalle società per formare sia i futuri calciatori professionisti sia i giovani che non diventeranno mai tali. Ciò considerato, la prospettiva di ricevere indennità del genere non può svolgere un ruolo determinante nell'incentivare l'ingaggio e la formazione dei giovani calciatori né costituire un mezzo idoneo per finanziare tali attività, soprattutto nel caso delle società calcistiche di piccole dimensioni».

<sup>146</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, *cit.*, punto 44.

degli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei futuri giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diventeranno mai<sup>147</sup>.

La misura controversa della federazione francese, che prevedeva un risarcimento del danno al quale il giocatore interessato si esponeva per effetto dell'inadempimento ai propri obblighi contrattuali ed il cui importo prescindeva dai costi effettivi di formazione sostenuti dalla società medesima, eccede chiaramente quanto necessario al fine di incentivare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, nonché il finanziamento di tali attività<sup>148</sup>.

La Corte di Giustizia ha emanato la sentenza *Bernard* in un contesto storico particolare, cioè quattro mesi dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel quale si trova un riferimento esplicito alla specificità dello *sport*. In parte, la sentenza non può essere considerata innovativa in quanto la Corte di Giustizia ha ribadito che lo *sport* non esula dall'ambito di applicazione del diritto europeo. Infatti, in questo contesto, il richiamo all'art. 165 del TFUE non modifica l'approccio del diritto europeo, il quale continua a considerare le peculiarità del settore sportivo nel rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini europei.

La specificità dello *sport* può costituire una giustificazione alle eventuali restrizioni contenute in determinate misure nazionali purché tutte le condizioni previste dalla giurisprudenza europea in materia di esigenze imperative siano soddisfatte.

Con riferimento alla legittimità dell'indennità di formazione, il principio che richiama i costi effettivi della formazione è, in un certo senso, semplice e logico, ma la sua implementazione potrebbe rivelarsi piuttosto difficile a causa delle questioni lasciate inevitabilmente aperte riguardo il

---

<sup>147</sup> Corte di Giust., sentenza *Bernard*, *cit.*, punto 45.

<sup>148</sup> Corte Giust., sentenza *Bernard*, *cit.*, punto 48.

metodo e il calcolo dell'indennità di formazione. Del resto, i giudici hanno potuto dare solo delle indicazioni generali lasciando alle singole federazioni il compito di quantificare i costi nel rispetto della loro autonomia e tenendo conto delle peculiarità di ciascuna disciplina.

Ad ogni modo, indipendentemente dallo *sport* interessato, nel momento in cui sia prevista un'indennità di formazione, essa deve essere adeguata ovvero riflettere i costi effettivi della formazione, secondo dei criteri previamente determinati. Inoltre, l'indennità deve distribuirsi – in modo proporzionale – fra tutte le società che hanno contribuito alla formazione degli atleti (quindi non solo all'ultima società dilettantistica, come prevede, invece, la vetusta legislazione italiana<sup>149</sup>); l'elemento più importante è che essa deve essere ragionevolmente qualificata, in modo da contemperare interessi contrapposti, ossia, da una parte, non ostacolare le libertà dei calciatori, e, dall'altra, non interferire con l'interesse delle società ad acquisire calciatori di talento sul mercato.

Pertanto, si conclude, che affinché si possa considerare legittimo e – allo stesso tempo – credibile un meccanismo sull'indennità di formazione che possa essere dichiarato legittimo alla luce del diritto europeo, l'unico modo è concepirlo di comune accordo con leghe e sindacati di categoria<sup>150</sup>.

---

<sup>149</sup> L'art. 6 comma 1 della legge 91/81 sul professionismo sportivo statuiva nella versione pre-riforma, che nel caso di primo contratto «*deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile*». Il comma 2 del medesimo articolo afferma che «*alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta*».

<sup>150</sup> M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*, p. 41 e ss.

Da ultimo, la sentenza *Bernard* rappresenta un'opportunità per tutte le parti interessate per modificare in concerto i regolamenti federali al fine di uniformarsi ai principi stabiliti a livello europeo.

#### **2.4. - L'invalidità del vincolo dei "giovani dilettanti" e dei "giovani di serie": i casi «Camilleri» e «Pacilli».**

L'esperienza italiana annovera due casi simili a «*Bernard*», che hanno visto protagonisti altrettanti "giovani di serie" i quali avevano deciso di accettare l'offerta di sodalizi associati a federazioni calcistiche di altri Stati membri.

Il primo è quello di Vincenzo Camilleri, "giovane di serie" tesserato con la Reggina Calcio S.p.A che veniva deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC, perché dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del *club* a non partecipare ad una partita per motivi personali, senza comunicarlo alla società, era andato a Londra per valutare l'offerta che aveva ricevuto dal Chelsea F.C., senza far ritorno al centro sportivo del *club*.

Il giudice sportivo affermava che il comportamento di Camilleri doveva ritenersi in contrasto «con quanto disposto dall'art 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i "giovani di serie" finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati della stessa disputati»<sup>151</sup>.

---

<sup>151</sup> Commissione Disciplinare Nazionale, sentenza del 13 ottobre 2008, CU n. 25/CDN, in *figc.it*. Nella motivazione risulta pacifico che il comportamento tenuto dal deferito risulta in contrasto con quanto disposto dall'art 33 NOIF che prescrive un particolare vincolo per i "giovani di serie" finalizzato a permettere alla società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati dalla stessa disputati. Vincolo che, secondo la Commissione, è risultato frustrato dal comportamento del calciatore che non si è presentato presso la propria società ed ha, di fatto, rifiutato di allenarsi e di disputare le gare del campionato in corso.



Malgrado la FIGC non avesse concesso il nulla osta al trasferimento, il club inglese dava seguito all'ingaggio del calciatore poiché, nelle more del giudizio sportivo, la *Federation Internationale de Football Association* (FIFA), d'autorità, procedeva al rilascio del *transfert* internazionale, considerando illegittimo il diritto d'opzione concesso ai sodalizi italiani dalla regola federale in questione<sup>152</sup>.

In aggiunta a ciò, Camilleri veniva quindi condannato a due mesi di squalifica per aver tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art 1 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS)<sup>153</sup>.

Il secondo caso, invece, riguarda Mario Pacilli, all'epoca dei fatti "giovane di serie" della Ternana Calcio S.p.A, anch'egli deferito per violazione degli artt. 1 CGS<sup>154</sup> e 33 comma 2 NOIF<sup>155</sup>. La vicenda è

---

<sup>152</sup> *Single Judge of the Players' Status Committee*, 23 Ottobre 2007, in *fifa.com*. Le regole federali che concedono al club il diritto di cui all'art 33, comma 2, NOIF venivano considerate dalle FIFA illegittime, in quanto limitano la libertà del giocatore e determinano un ingiustificato affievolimento dei suoi diritti nei confronti della società sportiva di appartenenza.

<sup>153</sup> In sentenza si legge che la vicenda è si è verificata quando ancora il calciatore non aveva compiuto i sedici anni di età ed in costanza del tesseramento con la società Reggina quale "giovane di serie"; per tale motivo, ad avviso della Commissione, risulta irrilevante la circostanza che si fosse perfezionato l'ingaggio del calciatore da parte del club londinese, o la possibilità di considerare il diritto contemplato dall'art 33 NOIF quale diritto potestativo ad ottenere il primo contratto da professionista da parte del giovane di serie che abbia compiuto gli anni sedici. Camilleri veniva ritenuto responsabile "solamente" per la violazione dell'art. 1 CGS e così, avuto si riteneva equo contenere la sanzione nella misura dei due mesi di squalifica.

<sup>154</sup> Codice di Giustizia Sportiva, Art 1 "*Ambito di applicazione oggettivo*": «1. Il presente Codice di giustizia sportiva, di seguito denominato Codice, disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di seguito denominata Federazione. 2. Il Codice non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni».

<sup>155</sup> Art 33 comma 2 NOIF: «*I calciatori con la qualifica di "giovani di serie" assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione*

particolarmente interessante: nella stagione sportiva 2006/2007 Marco Pacilli, avendo presenziato venticinque volte in prima squadra nel Campionato Professionistico di Serie C1, maturò il diritto alla stipula del primo contratto professionistico *ex art. 33, comma 3, NOIF*<sup>156</sup>. Nonostante il giocatore facesse valere le proprie ragioni, la società non era intenzionata a formulare l'offerta contrattuale. Solo una volta conclusa la stagione sportiva, quindi nel giugno 2007, la Ternana propose un contratto triennale con remunerazione pari a quella minima stabilita dagli accordi di categoria. La proposta è stata ritenuta inadeguata da Pacilli, che lasciava il ritiro estivo e firmava un contratto biennale con il F.C Chiasso 2005 S.A., società di Serie B Svizzera, dopo aver ottenuto il *transfert* internazionale a seguito di una vertenza decisa sempre dalla FIFA.

La Commissione Disciplinare Nazionale, di contro, condannava Pacilli ad una squalifica di due mesi e al pagamento di una sanzione pecuniaria, in quanto il suo comportamento ritenuto elusivo del vincolo di cui all'art 33, comma 2, NOIF.

---

*sportiva del periodo di vincolo, il calciatore "giovane di serie", entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di "professionista", ad un'indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il "giovane di serie" ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore "professionista" di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale "giovane di serie", con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale».*

<sup>156</sup> I calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;  
b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;  
c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

Contro la suddetta decisione veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Federale della FIGC la quale annullava la sanzione<sup>157</sup>.

Secondo il giudice sportivo, il secondo ed il terzo comma dell'art 33 NOIF contengono due ipotesi in apparente contrasto che vanno esaminate congiuntamente, al fine d'una loro migliore comprensione. Nel secondo comma si sancisce il "diritto", in capo alla società, di stipulare il primo contratto con il tesserato in possesso dello status di "giovane di serie", mentre il terzo comma prevede il "diritto", in favore del calciatore, di ricevere un contratto da sportivo professionista, quando maturino le condizioni previste dall'ultima parte del terzo comma dell'art 33 NOIF.

Per completare, dunque, la disamina iniziata con la sentenza *Bernard*, è opportuno soffermarsi sul fatto che nel caso Pacilli la Corte individua la *ratio* della norma nell'opportunità di consentire alla società l'utilizzo di una professionalità che essa stessa ha contribuito a far nascere e, al giovane calciatore la possibilità di trovare un primo impiego da professionista, dando così avvio alla sua carriera. Alla luce di tali valutazioni, la Corte conclude affermando che «appare evidente che i due diritti sanciti dall'art 33 NOIF debbono essere contemperati e nessuno dei due può prevalere sull'altro in quanto incidono su situazioni non coercibili dei due soggetti beneficiati».

Sicché, la dottrina sottolinea<sup>158</sup> come l'unica possibilità per far convivere i due controversi diritti sia quella di lasciarli ad una libera negoziazione, purché ne venga rispettata la pari dignità, in ossequio alla libertà di dar vita ad un rapporto di lavoro.

---

<sup>157</sup> Corte di Giustizia Federale, sentenza del 9 maggio 2011, CU n. 273/CGF, in *figc.it*.

<sup>158</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, *op.cit.*, p. 234.

L'illogicità delle ragioni addotte è evidente in considerazione del fatto che se per entrambi i soggetti è riconosciuto il diritto alla conclusione del contratto, specularmente esisterà anche un obbligo della controparte a prestare il consenso, sicché la volontà di chi ha interesse alla stipula potrà essere sempre una volontà imposta<sup>159</sup>.

Sul punto, autorevole dottrina<sup>160</sup> sottolinea che «il tentativo poco riuscito pare essere quello di trovare una giustificazione ad una regola sportiva che per i motivi già esposti e per quanto rilevato anche in ambito FIFA, non può che essere misura sproporzionata e dunque clausola negoziale nulla, in attesa e nella speranza che un nuovo caso Camilleri o Pacilli venga portato al più presto all'attenzione della Corte di Giustizia».

Ancora, si afferma<sup>161</sup> che «se nelle ipotesi considerate il controllo di proporzionalità delle misure federali deve essere effettuato in ragione dell'obiettivo di incoraggiare l'addestramento di giovani atleti, allora le regole sportive che si andranno a vagliare non potranno eccedere, né nel senso di una smisurata costrizione nella relazione tra giovani e sodalizio di formazione, ma neanche nel verso di una sorta di "liberismo" sfrenato che non riconosca i giusti meriti a chi abbia provveduto alla loro maturazione»<sup>162</sup>.

---

<sup>159</sup> E. INDRACCOLO, *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, op.cit., p. 259 e ss. L'autore sottolinea come una soluzione differente sarebbe percorribile soltanto ove si riesca a dimostrare che i due commi attribuiscono ai soggetti un diritto di prelazione. Se così fosse l'atleta sarebbe tenuto ad accettare il primo contratto professionistico proposto dalla società di formazione, solamente nel caso di parità di condizioni offerte da società sportive terze. Tuttavia, si conclude, tale soluzione non sembra coerente con il dato testuale delle regole federali in questione.

<sup>160</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, op.cit., p. 236.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

<sup>162</sup> *Ivi*, p. 228.

Alla luce di ciò, è inevitabile continuare a esprimere dissenso per un istituto come il «vincolo sportivo», ormai considerato vetusto e desueto, il quale rimane in vigore solamente nelle regole della federazione calcistica italiana e greca<sup>163</sup>.

### ***2.5. - Considerazioni conclusive: il confronto tra le regole federali e la funzione sociale ed educativa dello sport.***

«Le risultanze del caso *Bernard* fanno emergere quale importanza la Corte di Giustizia abbia tributato alla specificità dello *sport* in generale e in particolare alla sua funzione sociale ed educativa, tanto che l'incoraggiare la formazione dei giovani atleti è stato ritenuto, non soltanto scopo legittimo compatibile con le norme del Trattato, ma anche metro di paragone per il *test* di proporzionalità delle regole controverse»<sup>164</sup>.

L'importanza di quanto appena affermato si evince altresì nelle Conclusioni dell'Avvocato generale *Sharpston*, il quale che afferma che «In Europa, il calcio professionistico non è solo un'attività economica, ma anche una questione di considerevole importanza a livello sociale. Dal momento che è generalmente percepito come collegato e condividente molte delle virtù dello *sport* a livello amatoriale, c'è un vasto consenso pubblico sul fatto che

---

<sup>163</sup> La sentenza *Bosman* ha definitivamente abbattuto il vincolo per gli atleti professionisti in ragione della sua contrarietà ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei lavoratori. A tal proposito v'è chi considera come tale abolizione del vincolo possa essere estesa anche nelle categorie dilettantistiche, *Cfr.* M. FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 3 e ss.

<sup>164</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, *op.cit.*, p. 236 e ss. L'autore cita le conclusioni dell'Avvocato generale *E. Sharpston* sentenza *Bernard*.

la formazione e l'ingaggio di giovane calciatore debba essere incoraggiato più che scoraggiato»<sup>165</sup>.

Tuttavia, è opportuno riflettere sul fatto che nonostante la peculiarità del fenomeno sportivo abbia notevole rilevanza nelle motivazioni della sentenza *Bernard*, i giudici del Lussemburgo non hanno colto l'occasione di fare quel passo in avanti verso un riconoscimento cristallino dello *sport* giovanile nella disciplina comunitaria, attraverso il riferimento diretto all'art. 165 TFUE. Viceversa, la sentenza *Bernard* ancora connette il confronto tra le regole federali e le norme di matrice europea alla circostanza che le prime riguardino una attività sportiva di tipo economico, al fine di vagliare possibili restrizioni al principio di libera circolazione dei lavoratori europei.

Nel caso di sportivi giovani o dilettanti e, dunque, nel caso di una attività di matrice prettamente volontaristica, si sarebbe potuta giustificare l'estensione dell'ambito di applicazione del diritto comunitario facendo un richiamo più esplicito ai profili europei dello *sport* e alla sua funzione sociale-educativa di cui all'art. 165 TFUE<sup>166</sup>.

Se infatti l'esercizio sportivo degli atleti non professionisti è materia che interessa le norme del Trattato<sup>167</sup>, il riferimento normativo col quale confrontare le sue specificità non potrà che essere l'art. 165 TFUE; per di più

---

<sup>165</sup> Sentenza *Bernard*, Conclusioni Avvocato generale *E. Sharpston*, punto 47.

<sup>166</sup> M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*, p. 37. Anche la sentenza *Meca-medina* (di qualche anno prima) aveva già evidenziato come il carattere puramente sportivo della misura non sottragga dall'ambito di applicazione del Trattato la persona che eserciti l'attività da essa disciplinata, il cui esercizio è comunque sottoposto a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni comunitarie.

<sup>167</sup> Art 6 TFUE, «L'unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana; b) industria; c) cultura; d) turismo; e) istruzione, formazione professionale, gioventù e *sport*».

se si valuta che la disposizione è inserita in un contesto in cui si parla di educazione, volontariato, integrità fisica e morale degli atleti più giovani<sup>168</sup>.

La dottrina osserva che, analizzando i casi vagliati dalla Corte di Giustizia, si può agevolmente constatare come il confronto tra disciplina comunitaria e regole sportive sia stato sempre stato dettato da una valenza economica, dettata dal fatto che si stesse trattando di ipotesi in cui gli sportivi non erano semplicemente tali, ma anche lavoratori subordinati<sup>169</sup>.

Come si è potuto evincere dall'analisi della sentenza *Bernard*, un sistema che imponga il pagamento di un'indennità di formazione nel caso in cui un giovane giocatore concluda, al termine della propria formazione, il suo primo contratto come giocatore professionista con una società diversa da quella che ne abbia curato la formazione, può essere giustificato dall'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori.

Di certo, un mero rimborso delle spese sostenute, non sembra incentivare l'implementazione dei vivai.

Indi per cui, bisogna considerare che all'interno della moltitudine di ragazzi che si dedicano alla pratica calcistica, solamente una limitatissima parte di loro arriverà a brillare nel mondo dei professionisti, e la società continua a sostenere determinati costi anche per tutti gli altri atleti che

---

<sup>168</sup> Il confronto con la libera circolazione dei lavoratori *ex art 45 TFUE*, che fa divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, limita l'analisi alle ipotesi in cui la regolamentazione sportiva federale impedisca alla persona di rispondere ad una offerta concreta di lavoro proveniente a un sodalizio di un diverso Stato membro, cosa che, al contrario, il riferimento all'art 165 TFUE non pare implicare. Lo stesso dicasi per il principio di libera circolazione dei cittadini europei dell'art 21 TFUE, che comporta il diritto di circolare e, così, di praticare liberamente lo sport all'interno del territorio comunitario; un eventuale confronto con siffatte libertà significherebbe comunque restringere l'esame ad ipotesi in cui le misure interne, a prescindere dal valore economico dell'attività, ostacolano la libertà del cittadino europeo di muovere verso un altro Stato membro.

<sup>169</sup> L. RIPA, *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, *op.cit.*, p. 229.

rimangono a costituire calcio “minore” o che decidono di abbandonare l’attività.

Ecco perché un sistema può dirsi realmente proporzionato allo scopo descritto soltanto laddove prenda in considerazione gli oneri sopportati dalle società per la maturazione, tanto dei giocatori professionisti, quanto di quelli che non lo diverranno mai<sup>170</sup>.

---

<sup>170</sup> L’indennità di formazione deve essere adeguata ai costi effettivi sostenuti dalla società di formazione in base a criteri predeterminati e deve distribuirsi in maniera proporzionale fra le società che hanno provveduto alla maturazione del giovane, *Cfr.* M. COLUCCI, *La sentenza Bernard della Corte di Giustizia: analisi e prospettive*, *op.cit.*, p. 47.



## CAPITOLO 3

### IL VINCOLO SPORTIVO ALLA LUCE DELLA RIFORMA

**SOMMARIO:** 3.1 - Obiettivi e finalità della Riforma ex d.lgs. n. 36/2021; 3.2 - Breve excursus sulle tipologie dei contratti di lavoro sportivo e disciplina applicabile, nel rispetto del principio di specificità; 3.2.1 - Riconoscimento del lavoratore sportivo. 3.2.2 - La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo. 3.3 - Il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica. 3.3.1. – Il premio di formazione tecnica. 3.4. - Abolizione del vincolo: tempi e modalità. 3.5. - Aspetti controversi della riforma del vincolo. 3.6. - Vincolo e principio di non concorrenza. 3.6.1. - Le modalità di applicazione della riforma con specifico riferimento allo sport del calcio.

#### ***3.1 - Obiettivi e finalità della Riforma ex d.lgs. n. 36/2021.***

Alla luce delle prospettive delineate e tenendo conto della continua evoluzione del mondo dello *sport* unitamente alla mancanza di chiarezza, alle lacune normative e alla richiesta di tutela proveniente da diverse parti interessate, emerge l'esigenza di un intervento in grado non soltanto di colmare il vuoto normativo ma anche di superare le inadeguatezze della ormai obsoleta l. n. 91/1981.

La Riforma del lavoro sportivo, introdotta con il d.lgs. del 26 febbraio 2021, n. 36<sup>171</sup>, entrata in vigore il 1° luglio 2023 «sancisce una nuova concezione dell'esercizio della prestazione sportiva, sganciata definitivamente da una sua visione e rappresentazione di carattere

---

<sup>171</sup> D. lgs. n. 36/2021 Recante “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”

prettamente ludico e ricreativo, per essere ora ancorata saldamente ad una dimensione lavoristica»<sup>172</sup>.

Tale riforma ha affrontato un percorso non scevro di ostacoli, estremamente complesso, il cui avvio è da individuarsi nel progetto di riordino normativo dello *sport*, iniziato con la legge delega 8 agosto 2019, n. 86<sup>173</sup> considerata l'*incipit* normativo della riforma.

La riforma *de qua* è stata avviata con obiettivi ambiziosi: riconoscere la figura del lavoratore sportivo, e quindi qualificare il rapporto di lavoro, nonché abolire definitivamente l'istituto del vincolo sportivo.

Come rilevato da autorevole dottrina «il riconoscimento espresso del lavoratore sportivo e la sua espressa qualificazione normativa, legata alle modalità di esecuzione della prestazione e al profilo soggettivo del lavoratore, hanno rappresentato un obiettivo volto a garantire certezza giuridica e affidamento»<sup>174</sup>. Da ciò è possibile evincere come lo *status* di lavoratore costituisca il presupposto per ottenere le garanzie e le tutele che vengono riconosciute nel nostro ordinamento da decenni a tutti i lavoratori.

Di conseguenza, si è presa coscienza circa la particolarità della disciplina del lavoro sportivo: proprio il legislatore ne ha puntualizzato espressamente la *ratio*, affermando che «la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità»<sup>175</sup>.

Dunque, lo scopo della riforma era propriamente di «uniformare il settore del lavoro sportivo ai modelli giuslavoristici e civilistici, seppur con le dovute differenze, centrando l'obiettivo di salvaguardare il mondo

---

<sup>172</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. XI.

<sup>173</sup> Legge n. 86/2019 “*Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*”.

<sup>174</sup> *Ibidem*.

<sup>175</sup> Comma 1-*bis* dell'art 25 d.lgs 36/2021, aggiunto dal d.lgs. n. 163/2022.

dilettantistico, rimasto in precedenza sguarnito di tutele, sebbene predominante nel settore rispetto al professionismo che ha trovato, con la riforma in commento, finalmente regole chiare e norme di riferimento [...] questo perché la centralità è assegnata al rapporto di lavoro, qualificato come tale in base alla prestazione resa, alla sua onerosità; disciplinato differentemente in base all'area, professionistica o dilettantistica, in cui si svolge, rappresentando un nuovo modello atipico»<sup>176</sup>.

È opportuno porre particolare attenzione all'art. 5 della legge n. 86/2019 poiché in esso trovano enunciati, al primo comma, i principi e le finalità che il Legislatore intende perseguire, costituendo così il punto cardinale della riforma.

Lo scopo, sancito nel suddetto articolo, era quello di «*garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport*».

Inoltre, la legge delega indicava principi e criteri ai quali attenersi nel perseguire le suddette finalità:

- «a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo/sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione Europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico, sia nel settore professionistico;

---

<sup>176</sup> *Ibidem.*

- c) individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
- e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva [...]]».

Nonostante la chiarezza degli obiettivi, l'*iter* legislativo della Riforma può essere descritto come un percorso particolarmente complesso, non privo di ostacoli.

La volontà era quella di approdare ad un *Testo Unico dello Sport*: per questo il legislatore delegante aveva affidato al governo la predisposizione di uno o più decreti legislativi in materia di “*ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione*”. Un ipotetico Testo Unico che, tuttavia, non ha mai visto la luce, poiché la riforma *de qua* è stata frazionata in ben cinque decreti legislativi, attuativi della riforma dell'ordinamento sportivo, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 18 e 19 marzo 2021.

In particolare, la delega di cui all'art 5 della l. n. 86/2019 – relativa alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e

dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo – ha trovato attuazione con il d.lgs. n. 36/2021.

La disposizione legislativa prevedeva che le norme del diritto del lavoro sportivo, quali articoli da 25 a 37, entrassero in vigore il 1° luglio 2022, termine che è stato poi modificato più volte: con l’art. 30, comma 7, d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 maggio 2021 n. 69, l’entrata in vigore della disciplina è stata differita al 31 dicembre 2023. Ancora, successivamente, in forza dell’art. 10, comma 13-*quater*, lett. a), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, detto termine è stato anticipato al 1° gennaio 2023. Infine, è intervenuto l’art 16, comma 1, lett. a), d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. “*Decreto Milleproroghe*”) convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n.14, che ha fissato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore delle disposizioni in commento.

La ragione di questo *iter* travagliato potrebbe individuarsi nel fatto che la riforma ha ricevuto durissime critiche direttamente proporzionali alla sua portata innovativa.

In aggiunta, la riforma ha suscitato l’opposizione di vari settori del mondo sportivo, a causa dei costi e degli oneri che avrebbe comportato per le società sportive, già in una situazione di difficoltà tra bilanci critici e forze economiche ridotte.

Molte federazioni sportive hanno manifestato disappunto per gli impegni che la Riforma avrebbe comportato in poco tempo, sostenendo come il settore non fosse ancora pronto a recepire la Riforma.

Lo stesso Malagò, presidente del CONI, ha espresso più volte forti critiche verso la Riforma, manifestando fiducia nell’uso di ammortizzatori

finanziari per edulcorare gli effetti della riforma su società ed impianti sportivi<sup>177</sup>.

Il Presidente ha, inoltre, affermato che «il punto cruciale della riforma sportiva è di coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità economica e finanziaria delle misure adottate»<sup>178</sup>.

Tutte queste critiche, già emerse durante il processo legislativo, hanno avuto inevitabilmente condizionato l'adozione del decreto stesso. Di fatto, il Governo ha proceduto con l'adozione del decreto, tuttavia senza riuscire a fornire una risposta concreta e soddisfacente alle problematiche sollevate dagli operatori del settore, che contestavano la Riforma come imposta dall'alto.

Inoltre, è opportuno sottolineare come tale contesto sia stato certamente influenzato dalla crisi di governo dei primi mesi del 2021 – crisi che ha poi portato alla caduta del Governo Conte II e alla nascita del Governo Draghi.

A fronte di tutto ciò è stato inevitabile ricorrere a diversi interventi correttivi. È stato istituito un tavolo di esperti del settore ai quali è stato affidato il compito di esaminare e filtrare i problemi sollevati dagli operatori con lo scopo ultimo di formulare delle proposte correttive al d.lgs. n. 36/2021, esperti che hanno concluso i lavori con ipotesi di interventi correttivi lasciati al vaglio degli organi parlamentari.

Con la deliberazione del 26 luglio 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente lo schema del nuovo decreto che è stato emanato in data 29 agosto 2023, n. 206, ed entrato in vigore il giorno seguente. Questo

---

<sup>177</sup> Intervento del Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in audizione alla Camera in merito all'indagine sul lavoro sportivo (1° marzo 2023) Fonte ItaliaOggi del 4 marzo 2023.

<sup>178</sup> Intervento del Presidente del Coni nell'ambito dell'indagine sul lavoro sportivo in corso alla Camera dei deputati.

ha introdotto una serie di novità improntate all'attuazione dei principi di tutela della condizione del lavoratore sportivo.

L'intervento normativo più dirompente modificativo dell'originario impianto del d.lgs. n. 36/2021 si è avuto con il d.l. n. 75/2023, convertito, con modificazione, in l. n. 112.2023, che ha ripristinato l'istituto del vincolo sportivo per la durata di due anni.

Tuttavia, è da evidenziare come «il secondo correttivo al d.lgs. 36/2021 non è da considerarsi quale punto di arrivo definitivo della Riforma, ma come ulteriore passaggio di un percorso legislativo che, in base a quanto annunciato dal legislatore delegato, avrà ulteriori tappe, per pervenire gradualmente ad ulteriori modifiche, da attuare in maniera *soft* a disciplina vigente, cogliendo anche gli aggiustamenti che l'applicazione pratica porrà come necessari»<sup>179</sup>.

### ***3.2 - Breve excursus sulle tipologie dei contratti di lavoro sportivo e disciplina applicabile, nel rispetto del principio di specificità.***

#### ***3.2.1 - Riconoscimento del lavoratore sportivo.***

Per quanto concerne l'obiettivo di riconoscere la figura lavoratore sportivo, il Titolo V del d.lgs. n. 36/2021 si apre con la definizione di "lavoratore sportivo", il quale è individuato secondo i criteri definiti dall'art. 25<sup>180</sup>. Tale disposizione fornisce una definizione di *lavoratore sportivo*

---

<sup>179</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 65

<sup>180</sup> D. lgs. n. 36/2021 Art 25 comma 1: "E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli

attraverso un elenco di figure lavorative a cui attribuire lo *status* sulla base degli elementi causali nonché riferiti all'oggetto caratterizzanti il rapporto di lavoro dagli stessi instaurato.

La norma in commento tipizza sette figure di lavoratori sportivi: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara. Ancora, la norma attribuisce lo *status* di *lavoratore sportivo* ad un'altra categoria di individui: ogni soggetto tesserato, così come definito dall'art. 15 dello stesso decreto legislativo, che svolge – a titolo retribuito a favore di soggetti specificati dalla norma stessa – mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, in base ai regolamenti tecnici di riferimento. Infine, la norma esclude espressamente i lavoratori che svolgono mansioni amministrativo-gestionali.

Inoltre, non sono ricompresi nella categoria suddetta coloro i quali forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi ovvero elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (come, a titolo esemplificativo, avviene per i medici sportivi).

Come sottolineato da autorevole dottrina, «il legislatore delegato è così riuscito nell'intento di disciplinare la materia, assicurando un ordine sistematico alla fattispecie sotto il profilo soggettivo, improntando la

---

*Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.*



qualificazione giuridica del lavoratore sportivo ad un doppio binario, dato, l'uno, da una classificazione sportiva, rappresentata da figure cardine nella pratica dello sport; l'altro, da una classificazione basata sulla natura della mansione esercitata dal lavoratore-tesserato, valorizzando quelle considerate di supporto necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva»<sup>181</sup>.

In sintesi, la definizione legislativa contempla gli sportivi e gli ausiliari, mentre esclude sia i lavoratori che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale, sia i professionisti che sono iscritti a ordini professionali, oltre a coloro che, pur prestando attività lavorativa in favore di un'associazione/società sportiva, non sono né tesserati né atleti.

L'elenco delineato dall'art. 25, inerente alla figura del lavoratore sportivo, deve considerarsi tassativo poiché non è soggetto ad interpretazioni analogiche. Tale interpretazione è stata prevalentemente accettata – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – già in relazione all'art 2 della l. n. 91/1981. Quest'ultima norma già forniva un elenco di soggetti qualificati come sportivi professionisti, elenco interpretato – per l'appunto – come tassativo<sup>182</sup>.

In conclusione, «da un lato la formulazione della norma lascia definitivamente alle spalle una dimensione romantica o ideale dello *sport*, in cui la partecipazione in sé avrebbe un valore preminente rispetto alla prestazione in sé, dunque riuscendo ad abbandonare il retaggio ludico-

---

<sup>181</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 69.

<sup>182</sup> F. D'HARMANT, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in Riv. dir. sport., 1986, 5 e ss.; E. PICCARDO, *Legge 23 Marzo 1981, n.91, in Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 562; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav. 1983, p 706 ss.; A. IZAR, in Aa. Vv, *Diritto dello Sport*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2019, 130, che richiama CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, cit. E Cass., Sez. lav., 11 Aprile 2008, n. 9551, in Riv. dir. econ. sport, 2008, IV, n. 2, 183 ss.

ricreativo che ha accompagnato a lungo l'attività sportiva»<sup>183</sup>, «dall'altro lato la norma facendo emergere la figura del lavoratore sportivo, non lo pone solo al centro della dimensione dello sport, ma lo afferma nell'ordinamento, dandogli piena dignità giuridica»<sup>184</sup>.

Pertanto, per garantire protezione a tutti quei lavoratori che prima della Riforma erano esclusi da tali tutele, era essenziale riconoscere legalmente la figura del lavoratore sportivo. Questo traguardo, come affermato finora, è stato raggiunto dal legislatore.

### ***3.2.2 - La qualificazione del rapporto di lavoro sportivo.***

Una volta qualificata giuridicamente la figura del lavoratore sportivo, sorgeva – dunque – l'esigenza di individuare la disciplina applicabile al rapporto di lavoro sportivo.

Considerando che il fulcro della nozione di lavoratore sportivo è l'onerosità del rapporto instaurato tra le parti, è essenziale prevedere un corrispettivo che costituisca la base dello scambio sinallagmatico su cui si fonda il contratto stesso. Corrispettivo, che oltre a rappresentarne l'oggetto, ne connota anche la causa di corrispettività, conferendo matrice lavoristica alla prestazione resa e quindi al rapporto contrattuale.

In ciò, il legislatore deve – comunque – tenere conto della specificità del rapporto di lavoro sportivo, poiché in essi si verificano aspetti che non sono rinvenibili in altri rapporti di lavoro.

---

<sup>183</sup> C. DI MATTINA che richiama Cfr. G. MAZZONI, *Dilettanti e Professionisti*, in *Riv. dir. sport.* 1968, p. 369.

<sup>184</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, *op.cit.*, p.72.

La dottrina osserva opportunamente che «l'innovazione normativa non si è spinta fino alla creazione di un nuovo tipo di contratto di lavoro sportivo, capace di porsi in un rapporto di *species* a *genus* con i tipi ordinari, di origine codicistica, né alla figura del lavoratore sportivo è stato cucito addosso un unico abito giuridico di norme e tutele, conforme ad uno specifico modello normativo ordinario»<sup>185</sup>.

La scelta operata dal legislatore si rinviene nell'art 25, comma 2 d.lgs. n. 36/2021, che afferma che «*ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile*».

Inoltre, sono ammesse altresì le prestazioni di lavoro occasionale, secondo il comma 3-*bis* dell'art 25 d.lgs. n. 36/2021. Nella pratica, è previsto che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP, e *Sport e salute S.p.a.* possano avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, disciplinando i rapporti contrattuali secondo la normativa vigente. Tuttavia, la formulazione della norma *de qua* risulta scarna e generica, inducendo a qualche dubbio interpretativo sulla sua portata applicativa, sebbene possa ritenersi riconducibile al portato dichiarativo di cui all'art 2222 c.c.<sup>186</sup>.

Sul punto, la dottrina ha opportunamente osservato come le modalità adottate dal legislatore per disciplinare il lavoro sportivo rappresentino «un

---

<sup>185</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p.79.

<sup>186</sup> Art. 2222 cc – “Contratto d’opera”: «Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».

importante esperimento per il diritto del lavoro *tout court*, vista l'innovativa scelta di prediligere una dimensione olistica nell'allocazione dei diritti e delle responsabilità delle parti, senza al contempo travolgere la tradizionale distinzione tra subordinazione ed autonomia e, in ambito sportivo, tra settori professionistici e dilettantistici»<sup>187</sup>.

Le norme relative al rapporto di lavoro sportivo delineano alcune *species* di rapporto nei settori professionistico ovvero dilettantistico<sup>188</sup>. Nel primo caso, ove l'attività sia prevalente ovvero principale nonché continuativa, vige una presunzione di subordinazione; mentre si ritiene riconducibile alla sfera del contratto di lavoro autonomo l'attività che soddisfi i presupposti di cui all'art 27, comma 3 – quale attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni sportive tra loro collegate in un lasso di tempo breve; assenza di obbligo per il lavoratore sportivo a partecipare a sedute di preparazione e allenamento; prestazione dalla durata massima, seppure continuativa, di otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno. Ancora, i rapporti di lavoro svolti nell'ambito del dilettantismo, si presumono contratti di lavoro autonomi, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ricorrendo i presupposti di cui all'art 28, comma 2 – quale durata complessiva della prestazione non superiore a 24 ore settimanali, in base alla novella operata dal d.lgs. n. 120/2023, escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive; coordinamento delle prestazioni sotto il profilo tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti degli enti di affiliazione.

---

<sup>187</sup> M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *LavoroDirittiEuropa*, 2021, n. 3, 4.

<sup>188</sup> Cfr. G. SANDULLI, *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *Olympialex*, 2021, n. 1.

Vi sono poi norme di tutela, le cui garanzie scorrono comunque lungo la dicotomia professionismo-dilettantismo o lavoro subordinato-lavoro autonomo, come le norme che regolano il premio di formazione tecnica di cui all'art 31 d.lgs. n. 36/2021: nel quale si prevede una disciplina differente del premio di formazione tecnica a seconda che si tratti di professionisti o di dilettanti.

Dunque, dal quadro normativo delineato dalla Riforma emerge una figura trans-tipica di lavoratore sportivo, attorno al quale il legislatore ha articolato una disciplina a geometria variabile (subordinata, autonoma, e/o etero-organizzata) in relazione al contesto professionistico o dilettantistico in cui l'attività sportiva di questo è destinata a svolgersi<sup>189</sup>, con schemi normativi che incorporano (anche) un modello a specialità crescente<sup>190</sup>.

Pertanto, con riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato – a titolo esemplificativo – il rapporto di lavoro sportivo potrà accedere alla disciplina, ma, inevitabilmente e in ragione della sua specificità, alcune tutele saranno escluse. Ad esempio, la durata del contratto segue un regime speciale poiché è evidente che un contratto a tempo indeterminato è incompatibile con la natura stessa della prestazione sportiva.

Per questa e per altre esenzioni normative, previste dall'art 26 comma 1 d.lgs. 36/2021, si è parlato di “tecnica normativa per sottrazione”<sup>191</sup>.

Per concludere, si evidenzia un modello contrattuale improntato al rispetto del principio di specificità dello Sport, sancito dall'articolo 25, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 36/2021. Ciò è dovuto al fatto che lo

---

<sup>189</sup> Così M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo*, cit., p. 12.

<sup>190</sup> E. ROCCHINI, *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *Mass. giur. lav.*, 2021, n. 2, p. 418.

<sup>191</sup> C. DI MATTINA che richiama *Cfr.* G. AGRIFOGLIO, *La nuova categoria dei lavoratori sportivi, ut supra* cit., p. 114, richiamato da M. BIASI, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, cit., p. 12.

sport è un fenomeno caratterizzato da peculiarità proprie che lo distinguono da qualsiasi altra attività economica in cui si concretizzano obbligazioni contrattuali e lavorative.

### ***3.3 - Il vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica.***

Nell'ambito della più ampia Riforma dello *sport*, l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021 ha apportato una revisione della disciplina del vincolo sportivo. Tale modifica è risultata essenziale, soprattutto considerando l'illegittimità dell'istituto *de qua*, già dichiarata tale tanto dai vertici internazionali quanto da quelli nazionali appartenenti all'ordinamento sportivo.

L'ottavo principio fondamentale della Carta Olimpica<sup>192</sup> – nella sua versione originale – afferma: «*The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs*». Altresì, nei Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, emanati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I, il 23 Marzo 2004, al numero 12, punto 1, è sancito che «*Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive*» e, proseguendo al punto 2, «*Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive*».

---

<sup>192</sup> La Carta Olimpica è un documento ufficiale, approvato dal Comitato Olimpico Internazionale, che contiene principi, linee guida e regole per l'organizzazione e il governo del movimento olimpico.

Le diverse Federazioni sono state, dunque, chiamate a rispondere alle nuove disposizioni, conformandosi a quanto stabilito dalla normativa.

A seguito di eventi significativi come, ad esempio, avvenuto per la sentenza *Bosman* – che ha rivoluzionato il mondo dello *sport* – l’impatto economico è risultato particolarmente significativo, con peculiare riferimento alle società calcistiche e, in generale, su «tutte le società sportive che esercitano attività economicamente valutabili»<sup>193</sup>, le quali avevano investito nella formazione degli atleti senza poter ottenere un adeguato ritorno economico quando gli atleti in questione venivano ceduti ad altre squadre.

Di conseguenza, si è innescato il meccanismo per cui le società si sono trovate a fronteggiare un aumento considerevole dei compensi e dei prezzi dei cartellini poiché – pur di non lasciarsi fuggire l’atleta – l’unica strada percorribile per le società era «stipulare contratti onerosi con gli atleti, al fine di prolungare i vincoli contrattuali, o comunque per “monetizzare” adeguatamente una cessione di contratto»<sup>194</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, dalla mancanza di chiarezza normativa e dalle carenze riscontrate, si è resa necessaria una radicale modifica normativa.

Tale processo ha portato alla legge delega 8 agosto del 2019 n. 86<sup>195</sup>, con la quale il Parlamento italiano demandava al Governo la predisposizione di uno o più decreti legislativi in materia di *ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione*.

---

<sup>193</sup> J. TOGNON, *Le minacce dello sport moderno*, Cleup, Padova 2023.

<sup>194</sup> *Ibidem*.

<sup>195</sup> L. 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (GU Serie Generale n.191 del 16-08-2019). Entrata in vigore 31/08/2019.

In particolare, la legge ne aveva previsto l'attuazione entro agosto 2020.

Specificamente, l'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, rubricato *Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica*<sup>196</sup> disciplina propriamente l'abrogazione dell'istituto, eliminando le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta individuate come vincolo sportivo stesso.

Si tratta di un'abolizione che dispiega i suoi effetti solo con riguardo all'ambito dilettantistico, dato che, come già evidenziato, in ambito professionistico il vincolo era stato già abrogato.

Relativamente agli effetti, tale abolizione non ha avuto un effetto immediato completo, poiché la data indicata inizialmente dalla previsione legislativa è stata successivamente modificata. Pertanto, gli effetti iniziali sono stati significativi a partire dal 1° luglio 2023, ma l'abolizione sarà definitivamente operativa entro il 1° luglio 2024.

*«Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. (...)*

*Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito».*

Tuttavia, proprio mentre la disposizione si apprestava ad entrare in vigore, il panorama normativo è stato drasticamente modificato da un intervento legislativo che ha rappresentato un'inversione rispetto a quanto



fatto fino a quel momento, reintroducendo nuovamente l'istituto del vincolo sportivo nel nostro ordinamento.

Nel dettaglio, è intervenuto il primo correttivo, quale articolo 41 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, convertito, con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, che ha ripristinato il controverso vincolo, abolendo sostanzialmente la norma che ne prevedeva l'eliminazione. Tale norma, quindi, ha avuto una portata disapplicativa dell'art 31, comma 1, d.lgs. n. 36/2021, concedendo alle federazioni sportive nazionali il potere di instaurare nuovamente un vincolo (o, più precisamente, di effettuare tesseramenti soggetti a vincolo), della durata massima di due anni.

La norma in questione recita: *«A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36. non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni».*

Successivamente, è stato emanato un secondo correttivo sulla materia oggetto del presente elaborato. Infatti, è da segnalare che sull'art 31, comma 1, è intervenuto anche il d.lgs. n. 120/2023, al fine di armonizzare la disciplina del vincolo, alla luce del fatto che vi era stato il ripristino biennale, stabilendo la soppressione della previsione originaria per la quale le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate potevano dettare una disciplina transitoria, che prevedesse la diminuzione progressiva della durata massima del vincolo. La norma commentata affida alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate il potere di regolamentare le modalità e le condizioni per il trasferimento degli atleti

soggetti a vincolo, determinando i premi di formazione tecnica, da stabilire sulla base dei criteri previsti dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 36/2021.

### ***3.3.1. – Il premio di formazione tecnica.***

Pertanto, le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 36/2021 restano in vigore, stabilendo un premio di formazione tecnica che spetta alle società sportive dilettantistiche o professionistiche dove l'atleta ha svolto la propria attività e il percorso formativo, al momento della firma del primo contratto di lavoro sportivo.

*“Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate (anche paralimpiche), prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:*

- a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.*
- b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive*

*dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione*<sup>197</sup>.

È importante sottolineare che, nonostante il ripristino del vincolo sportivo, le Federazioni continuano a mantenere un ruolo cruciale nel determinare e regolare il premio attraverso propri regolamenti, basandosi su vari fattori specificati nella normativa.

Tali regolamenti<sup>198</sup> devono operare entro i limiti di quanto disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art. 31. Sulla base di quanto sancito dalle suddette disposizioni, il premio di formazione tecnica deve essere riconosciuto dalle società sportive professionistiche, in occasione del primo contratto di lavoro sportivo suddiviso proporzionalmente tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo dei rapporti pregressi, nonché deve essere riconosciuto dalle società sportive dilettantistiche in misura proporzionalmente suddivisa, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

«Ne consegue che il diritto al premio non sorga nell'ipotesi in cui il primo contratto sia sottoscritto con una società dilettantistica, da un'atleta che provenga da una società sportiva professionistica. In questo caso la dilettantistica non è tenuta a riconoscerlo alla professionistica, invero, per

---

<sup>197</sup> Art 31 comma 2 d.lgs. 36/2021

<sup>198</sup> Regolamenti la cui previsione è stata rinnovata dall'art 41, ultimo periodo l.n. 75/2023, convertito con modificazioni, con l. n. 112/2023.

alcuni sodalizi sportivi attivi in discipline con scarso seguito a basso movimento economico potrebbe essere un meccanismo svantaggioso dal punto di vista patrimoniale»<sup>199</sup>.

Per quanto riguarda la misura del premio, «è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo»<sup>200</sup>

È opportuno ricordare, come già discusso precedentemente, che circa la compatibilità dell'istituto del premio di formazione tecnica con il principio di libera circolazione dei lavoratori e dei cittadini (come sancito dall'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea-TFUE <sup>201</sup> ) si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sancendo espressamente che «L'art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l'obiettivo di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani giocatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento»<sup>202</sup>.

---

<sup>199</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, op.cit., p. 172

<sup>200</sup> Art 31 comma 3 d.lgs. 36/2021

<sup>201</sup> Art 45 TFUE: «1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro»

<sup>202</sup> Corte Giust. UE, 16 marzo 2010, C-325/2008, Olympique Lyonnais SASP c. Bernard e Newcastle UFC.

### ***3.4. - Abolizione del vincolo: tempi e modalità.***

Considerato che il vincolo sportivo non trova specifica fonte normativa, non essendo previsto da alcuna norma di legge, è piuttosto disciplinato nell'ordinamento sportivo, ovvero in vario modo negli statuti delle federazioni sportive.

È proprio l'art. 31 del d.lgs 36/2021, che ha dato attuazione all'art 5 della legge 86 del 2019, recante il *“riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*, a stabilire che le federazioni sportive nazionali debbano prevedere una disciplina transitoria che consenta una progressiva riduzione della durata del vincolo sportivo pluriennale.

Il D.lgs. 36/2021 detta i tempi e le modalità di attuazione della riforma del vincolo sportivo, stabilendo che *«le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Tuttavia, la norma prevede una specifica deroga, secondo cui il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti»*. Pertanto, dal 1° luglio 2023 non è stato più possibile sottoporre a vincolo pluriennale nuovi tesserati, ma, soprattutto, a partire dal 1° luglio 2024 non sarà possibile rinnovare d'autorità il tesseramento di un atleta che sia sottoposto a vincolo pluriennale alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Concretamente si verifica uno svincolo automatico, in quanto chi risulta già vincolato alla data del 1° luglio 2023 si “svincolerà” automaticamente al termine della stagione sportiva 2023/2024.

Ancora, entro il 31 dicembre 2023 le Federazioni hanno dovuto approvare i regolamenti contenenti la disciplina del premio di formazione tecnica: il corrispettivo economico che la società con cui l'atleta stipulerà il

primo contratto di lavoro sportivo dovrà versare al *club* che ha formato l'atleta stesso nel suo percorso nel settore giovanile «*secondo modalità e parametri che tengano conto della durata e del contenuto formativo del rapporto*».

Sempre l'art 31, comma 3, ha previsto che qualora le Federazioni non avessero approvato i regolamenti sopra citati entro il termine prescritto, vi avrebbe provveduto il Dipartimento per lo *Sport* con decreto proprio.

In caso di mancato adempimento da parte delle Federazioni, il vincolo «*si intende abolito il 31 Dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti*»<sup>203</sup>.

Dunque, si è passati da un'abolizione totale del vincolo ad un'abolizione dilazionata nel tempo, fino alla versione attuale che prevede per i dilettanti un vincolo della durata massima biennale<sup>204</sup>, rimanendo valida la regola che i tesseramenti che costituiscono rinnovi saranno assoggettati a vincolo sino al 30 giugno 2024.

### ***3.5. - Aspetti controversi della riforma del vincolo.***

A questo punto, dopo un lungo periodo di dibattiti e controversie, è possibile comprendere come tale Riforma avrebbe potuto rappresentare un'innovazione significativa nel panorama sportivo. Tuttavia, le opinioni rimangono contrastanti: da un lato, alcuni vedono questa novità come un

---

<sup>203</sup> Art 31, comma 3 d.lgs. 36/2021

<sup>204</sup> La disposizione inerente la durata massima biennale è stata introdotta dall'art 41 del DL 22 giugno 23 n. 75, convertito con la L. 10 agosto 2023 n. 112.

progresso, un riconoscimento di diritti precedentemente negati ai lavoratori del settore sportivo; dall'altro, viene percepita come un regresso.

Alla fine, tale intervento non si è concretizzato perché le forze contrarie all'abolizione del vincolo hanno prevalso.

Dunque, pare opportuno soffermarsi sui contrasti che l'istituto *de qua* ha sempre suscitato: la causa di questi dibattiti è da individuarsi nel fatto che il vincolo va a investire due ambiti di grande rilevanza dai quali discendono interessi preminenti, che nel tempo si è cercato di contemperare con scarsi risultati.

«Da un lato, il tema attiene alle libertà fondamentali, alla libertà dell'individuo e alla libertà contrattuale, anche come entrambe ricomprese nel principio della libera circolazione dei lavoratori: dall'altro, attiene alle tutele economiche delle piccole associazioni e società sportive, ossia di quelle dilettantistiche, che hanno, nei giovani atleti, la base del proprio patrimonio e la ragione (lo scopo) della propria attività, fatta essenzialmente di formazione e di avviamento allo *sport*»<sup>205</sup>.

Non sorprende, quindi, che le società sportive abbiano opposto una forte resistenza con l'intenzione – di alcuni – di snaturare (o meglio, bloccare) la norma abrogativa. Infatti, essendo dei centri di interessi, sono riuscite nel loro intento. Eppure, l'istituto, seppur rinnovato, continua ancora oggi a contrastare con i suddetti principi cardine del nostro ordinamento, intensificandone i relativi dibattiti.

Da un lato, i difensori dell'istituto, come le società sportive, fanno leva su come «la sussistenza del vincolo costituisca una tutela a garanzia del patrimonio immateriale delle società/associazioni sportive, che rappresenti una tutela per i vivai e per l'avviamento allo sport, giacché proprio sulla base

---

<sup>205</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 163.

del vincolo le società e le associazioni sportive sono incentivate ad investire nei settori giovanili e a promuovere il proprio sport di riferimento, con attività di *scouting* e formazione tecnica. Tale attività sarebbe l'unica redditizia per il mondo dilettantistico, giacché la cessione degli atleti tesserati rappresenterebbe l'unica vera fonte di guadagno su cui si reggerebbe il sistema ed ogni singola realtà sportiva dello stesso»<sup>206</sup>.

Dall'altro, invece, chi sostiene l'illegittimità del vincolo, e sostiene la sua abolizione, fa leva su quelli che sono i principi perseguiti dall'art 5 della legge delega n. 86/2019 – quali principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, tanto nel settore dilettantistico quanto nel professionistico.

Analizzando la situazione, è possibile affermare come le tesi sostenute dalle società abbiano – indubbiamente – prevalso. Ciò perché la norma che reintroduce il vincolo (art. 41 d.l. n. 75/2023, convertito con modificazione, con l.n. 112/2023) rubricato *Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo*<sup>207</sup>), è volta proprio a tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

Di conseguenza, gli obiettivi indicati dall'articolo 5 della legge delega n. 86/2019 risultano essere stati superati, anche considerando che la norma che ha reintegrato il vincolo è stata emanata attraverso un provvedimento avente valore di legge.

Tuttavia, come rilevato dalla dottrina, si evidenzia che i principi delineati dalla legge delega, essendo pilastri fondamentali dell'ordinamento giuridico, spesso vengono sacrificati<sup>208</sup>. Questo solleva, inevitabilmente, una

---

<sup>206</sup> *Ivi*, p. 173.

<sup>207</sup> Art 41 comma 1: “*al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'art 31 comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 non si applica .... (...).*”

<sup>208</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo*, *op.cit.*, p. 174.



riflessione: partendo dal presupposto che il sistema del vincolo va a causare un *vulnus* alla libertà nonché ai principi fondamentali, si nota come lo stesso risulti ostativo anche rispetto alla crescita dei giovani, come atleti, in relazione alle loro aspirazioni.

Con riferimento agli atleti minorenni, i cui diritti trovano enunciazione nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convenzione di New York), del 20 Novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. del 27 maggio 1991, n. 176, le limitazioni imposte dal suddetto vincolo si riflettono direttamente come restrizioni dei diritti garantiti e tutelati dalla Convenzione.

### ***3.6. - Vincolo e principio di non concorrenza.***

Affrontando la tematica asserita al ripristino del vincolo non è possibile tralasciare il principio di libera concorrenza: sul punto, le autorità amministrative si sono espresse ritenendo che il suddetto principio sia fortemente violato dalle limitazioni contrattuali imposte agli atleti attraverso tale – controverso – istituto.

A riguardo è intervenuto l'*Antitrust*<sup>209</sup> che, con Provvedimento del 27 settembre 2022, n. 30314, ha avviato un'istruttoria nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) con la finalità di accertare eventuali violazioni della concorrenza ai sensi dell'art 101 TFUE<sup>210</sup>.

Il provvedimento in questione si rivela particolarmente interessante poiché offre una qualificazione in chiave anticoncorrenziale del vincolo

---

<sup>209</sup> Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM.

<sup>210</sup> Il Provvedimento è pubblicato nel Bollettino AGCM Anno XXXII, n. 37 in [agcm.it](http://agcm.it)

sportivo: «un vincolo sportivo, a maggior ragione se di lunga durata e non giustificabile sulla base degli investimenti sostenuti dalle società sportive, posto che spesso gli atleti già versano quote associative per poter svolgere l'attività senza ricevere alcuna remunerazione (fissa o occasionale), impone agli atleti oneri impropri e limita la concorrenza tra società in quanto è idoneo ad ostacolare il passaggio dei giovani atleti da un'associazione o società sportiva ad un'altra, cristallizzando così il mercato».

E prosegue affermando come «[...] l'eccessiva estensione del vincolo sportivo produce l'effetto di ripartire il mercato, cristallizzando per ogni società sportiva che opera sul mercato la propria "clientela" (cosiddetto effetto lock-in). In questo modo viene fortemente disincentivata la concorrenza fra le società sportive che si può esprimere, ad esempio, attraverso costi di iscrizione e rette inferiori o attraverso la prestazione di servizi migliori, quali ad esempio gli impianti sportivi messi a disposizione per gli allenamenti e le partite, il personale tecnico sportivo impiegato (allenatori) dalle diverse società. Vi è dunque uno specifico interesse antitrust a che i vincoli sportivi siano aboliti o, comunque, che non abbiano durata eccessiva al fine di permettere l'esplicarsi di una corretta concorrenza tra le varie società sportive o associazioni presso le quali vengono formati e crescono i giovani atleti»<sup>211</sup>

Infine, l'Antitrust si sofferma sulla questione degli atleti minorenni affermando che «vi è evidenza che il vincolo sportivo può costituire un ostacolo effettivo e significativo al trasferimento di un atleta, fin dalla più giovane età, e non definisce solo teoricamente l'appartenenza del medesimo ad un sodalizio sportivo. Esso, infatti, viene fatto rispettare dalle società e

---

<sup>211</sup> Provvedimento AGCM n.30314, pubblicato nel Bollettino XXXII n. 37, 17 ottobre 2022, 13-14

*dalla stessa Federazione, come si evince dalla vicenda del ragazzo sedicenne per il quale la famiglia ha dovuto pagare una grossa somma in seguito alla concessione della deroga al vincolo»<sup>212</sup>.*

A tal proposito, risulta evidente come il sistema del vincolo incida tanto sull'aspetto personale quanto sul sistema sportivo in generale, poiché rappresenta un freno per lo sviluppo economico del settore, bloccato da una norma impeditiva della libera concorrenza<sup>213</sup>.

### ***3.6.1. - Le modalità di applicazione della riforma con specifico riferimento allo sport del calcio.***

Premesso che prima della riforma legislativa il vincolo sportivo poteva avere una durata annuale ovvero pluriennale (come già detto si firmava la richiesta di tesseramento e per più anni l'atleta era vincolato a quella determinata società), con la legge 86 del 2019 e il decreto legislativo 36 del 2021, si è verificata una trasformazione epocale nella disciplina sportiva, con particolare riferimento all'istituto del vincolo sportivo e all'abolizione del vincolo pluriennale. Abbiamo visto come queste due normative hanno previsto esplicitamente l'eliminazione del vincolo pluriennale e hanno affidato alle singole federazioni nazionali sia il compito di introdurre una disciplina transitoria per ridurre progressivamente la durata del vincolo suddetto, che il compito di individuare la misura del premio di formazione tecnica.

---

<sup>212</sup> Provvedimento AGCM n.30314, pubblicato nel Bollettino XXXII n. 37, 17 ottobre 2022, 13-14

<sup>213</sup> C. DI MATTINA, *Il rapporto di lavoro sportivo, op.cit.*, p. 176.

In risposta a tali cambiamenti normativi, la Federazione Italiana Gioco Calcio ha emesso, il 15 giugno 2022, un importante comunicato che ha riformulato le regole riguardanti il vincolo sportivo nel calcio dilettantistico<sup>214</sup>. Il comunicato ufficiale n. 283 del 15 giugno 2022 ha modificato le norme organizzative interne della federazione (NOIF), precisamente gli articoli 31, 32 e 32 *bis*, riguardanti il vincolo sportivo e la qualifica di calciatore giovane.

Tale comunicato della federazione discende da quanto disposto e prescritto dall'art 31 del d.lgs 36 del 2021 che ha dato attuazione all'art 5 della legge 86/2019 recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

E proprio l'art 31 del decreto legislativo già menzionato ha stabilito che le federazioni sportive nazionali debbano prevedere una disciplina transitoria che consenta una progressiva riduzione della durata del vincolo sportivo pluriennale.

Procedendo con le novità in materia di vincolo sportivo, è opportuno sottolineare che, precedentemente alla pubblicazione del Comunicato ufficiale della FIGC 283 del 15 giugno 2022, il giovane calciatore poteva – sin dal compimento del quattordicesimo anno di età – vincolarsi ad una società per un periodo pluriennale. Mentre, al raggiungimento del sedicesimo anno di età era obbligato a sottoscrivere tale vincolo.

Ad oggi – invece – non è più così: questa disposizione è stata modificata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), che ha ridefinito il concetto di “calciatore giovane” nell'ambito delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), specificando che si qualificano come

---

<sup>214</sup> In seguito, verranno esaminate le nuove disposizioni introdotte dalla FIGC.

“giovani” quei calciatori che «*che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che all’inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il sedicesimo anno*»<sup>215</sup>. Di conseguenza, i giovani calciatori, nell’intervallo di età compreso tra gli otto e i sedici anni, possono vincolarsi esclusivamente per un anno alla volta, limitando così il vincolo a una stagione sportiva.

Il principale problema risiede nel vincolo pluriennale, il quale obbliga l’atleta a rimanere legato ad una società, impedendogli, conseguentemente, di scegliere liberamente la squadra per cui desidera giocare negli anni successivi senza il consenso della stessa società presso la quale risulta tesserato. Quindi, in assenza di tale consenso, l’atleta deve obbligatoriamente continuare a prestare la propria attività sportiva per quella determinata società, sino allo scioglimento del vincolo pluriennale.

Con la Riforma – introdotta dal Comunicato ufficiale n. 283 della FIGC – la durata massima del vincolo – precedentemente fissata al compimento del venticinquesimo anno di età – è stata ridotta (e continuerà, progressivamente, ad esserlo).

Tornando alle disposizioni NOIF, l’art. 32 si occupa dell’atleta dilettante, quale soggetto che – ex lege – non ha sottoscritto alcun contratto di prestazione sportiva professionistica e che, conseguentemente, non presta la propria attività per alcuna società di serie B ovvero C, bensì opera limitatamente al settore dilettantistico. Nello specifico, l’articolo definisce i giovani dilettanti quali soggetti che partecipano a campionati dilettantistici (quindi non professionisti), che sottoscrivono un vincolo pluriennale che – nella disciplina previgente – cessava al compimento del venticinquesimo anno di età. In tal caso, qualora l’atleta calciatore raggiungesse i venticinque anni entro la fine della stagione sportiva, dalla stagione successiva sarebbe

---

<sup>215</sup> Art 31 comma 1 NOIF, norme organizzative interne FIGC.

stato liberato da ogni vincolo con quella specifica società. Avrebbe quindi potuto stabilire un nuovo vincolo annuale, rinnovabile di anno in anno, con la società che meglio rispondeva alle sue esigenze e al suo progetto sportivo.

Con la Riforma, l'art. 32 NOIF è stato modificato: la lettera «a)» stabilisce che i calciatori o le calciatrici che compiano il sedicesimo anno di età durante il corso della stagione sportiva possono sottoscrivere un vincolo pluriennale che durevole sino al compimento del ventiquattresimo anno di età. Tale disposizione rappresenta una riduzione di un anno rispetto alla durata prevista nella disciplina precedente, che fissava la vigenza del vincolo sino al compimento del venticinquesimo anno di età; ancora, la lettera «b)» prevede che i calciatori o le calciatrici che abbiano già compiuto sedici anni all'inizio della stagione sportiva devono, come sopra evidenziato, sottoscrivere un vincolo pluriennale con una società sportiva, vincolo durevole sino al compimento del ventiquattresimo anno di età del calciatore.

Sul punto, attenta dottrina osserva come «[...] si comprende che la volontà della Federazione Italiana Gioco Calcio, sulle indicazioni poi del legislatore, è quella appunto di abbassare gradualmente progressivamente il numero degli anni di vincolo pluriennale»<sup>216</sup>.

Anche l'art. 32 bis NOIF – disciplinante lo svincolo per decadenza del tesseramento al compimento di una determinata età anagrafica – è stato modificato. Nella disciplina previgente – prima del 30 giugno 2022 – la soglia d'età era fissata al compimento del venticinquesimo anno: pertanto, coloro che avevano sottoscritto un vincolo pluriennale potevano svincolarsi dalla società di appartenenza alla stagione successiva rispetto a quella in cui

---

<sup>216</sup> S. PRITONI “*Atleti dilettanti e abolizione del vincolo sportivo: una svolta epocale*”, Webinar. Cfr. anche *studiolegalepritoni.it*.

avevano compiuto i venticinque anni. Come evidenziato, l'età massima è stata ridotta di un anno, passando da venticinque a ventiquattro anni.

In particolare, questa nuova disposizione è applicabile immediatamente ai nuovi tesseramenti, entrando in vigore dal primo luglio 2022. Per quanto riguarda i tesseramenti con vincolo pluriennale conclusi prima del 30 giugno 2022, la normativa sarà effettiva dal primo luglio dell'anno corrente. Questa tempistica è stata adottata per consentire alle società sportive di adeguarsi in modo appropriato e per evitare un impatto eccessivamente gravoso sulle loro operazioni di tesseramento.

È chiaro, dunque, che il legislatore e le singole Federazioni, con particolare riferimento alla Federazione Italiana Gioco Calcio, mirano a raggiungere quanto prima l'abolizione effettiva del vincolo sportivo pluriennale. Tale volontà è ulteriormente evidenziata con l'intervento del decreto numero 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022, noto come «milleproroghe». Quest'ultimo ha modificato il decreto legislativo 36 del 2021, introducendo l'abolizione del vincolo sportivo a partire dal 1° luglio 2023 per i tesseramenti formalizzati a partire da quella data. Per quanto concerne, invece, i rinnovi dei precedenti tesseramenti, le singole Federazioni avrebbero dovuto predisporre una disciplina transitoria entro il 31 dicembre 2023: tale disciplina dovrebbe garantire l'effettiva abolizione del vincolo da attuarsi entro il 1° luglio 2024.

In conclusione, «è evidente un grande impegno del legislatore, e in questo caso della Federazione italiana Gioco Calcio, nel voler pervenire all'abolizione del vincolo sportivo seppure in modo non agevole, perché naturalmente ogni parte in causa ritiene di voler e dover far valere i propri diritti siano essi atleti siano esse le società sportive ma la direzione è sicuramente quella di voler arrivare ad una abolizione del vincolo in tempi

rapidi e celeri, però naturalmente ci sono delle dinamiche e dei tempi da rispettare e quindi si ritiene che per i nuovi tesseramenti non ci saranno particolari problemi perché sicuramente per i nuovi tesseramenti come è stato stabilito dal decreto milleproroghe i vincoli saranno sempre annuali e non più pluriennali, invece per i tesseramenti del passato occorrerà attendere una disciplina transitoria delle singole federazioni che darà attuazione effettiva all'abolizione del vincolo sportivo pluriennale»<sup>217</sup>.

Per quanto riguarda il decreto-legge 75 del 22 giugno 2003, che ha posticipato l'abolizione del vincolo, è importante analizzare le modifiche apportate alla disciplina per comprendere quando l'abolizione entrerà effettivamente in vigore, consentendo agli atleti dilettanti di considerarsi liberi da ogni vincolo rispetto alla società di appartenenza.

Come analizzato, è opportuno ricordare come l'art. 31 d.lgs. 36 del 2000, di fatto, abolito il vincolo sportivo, prevedendo, al primo comma, l'eliminazione delle limitazioni riferite alla libertà contrattuale degli atleti già a partire dal 1 luglio 2003 (per i nuovi tesseramenti) e dal 1 luglio 2004 (per i vecchi tesseramenti che costituiscono rinnovi senza soluzione di continuità di precedenti tesseramenti).

Con il decreto-legge n. 75 del 22 giugno 2003, il governo ha modificato l'entrata in vigore dell'effettiva del vincolo prevedendo un periodo di cd. cuscinetto: in pratica, nonostante la normativa sia presente, questa non entrerà concretamente in vigore prima di due anni. Tale periodo di transizione è necessario al fine di consentire alle federazioni sportive nazionali di elaborare regolamenti transitori nonché stabilire premi di formazione e preparazione tecnica da riconoscere alle società sportive che abbiano contribuito alla formazione degli atleti dilettanti.

---

<sup>217</sup> *Ibidem.*



L'art. 41 del decreto citato ha stabilito che – al fine di tutelare i vivai e gli investimenti fatti dalle associazioni e società sportive – il primo comma dell'art. 31 d.lgs. 36 del 2021 non deve applicarsi agli atleti dilettanti per i quali le federazioni sportive dilettantistiche possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo – per una durata massima di due anni a partire dal 1° luglio 2023 per i nuovi tesseramenti e a partire dal 1 luglio 2024 per i vecchi tesseramenti. Ne deriva che solo a partire dal 2025 entrerà concretamente in vigore la disciplina relativa all'abolizione del vincolo sportivo: solo a partire da quel momento gli atleti dilettanti potranno liberamente concludere tesseramenti con società senza dover essere vincolati per più anni.

Alla luce di quanto visto fin qui, dall'analisi della normativa si evince che il vincolo sportivo è stato di fatto abolito con il d.lgs 36/2021 ma effettivamente l'abolizione del vincolo entrerà in vigore tra 2 anni quindi ci sarà questo periodo transitorio nel quale gli atleti dilettanti potranno vincolarsi con un'associazione o una società sportiva per una durata massima di vincolo di 2 anni, decorsi questi 2 anni il vincolo sarà solamente annuale quindi l'atleta dilettante sottoscriverà un tesseramento con la società interessata alle due prestazioni sportive e avrà una durata massima di un solo anno, quindi di una sola stagione sportiva.

Con la finalità di comprendere appieno le peculiarità introdotte con la Riforma asserita all'istituto del vincolo sportivo, è possibile considerare – a titolo esemplificativo – il settore calcistico, specificando – per ogni classe di età – il momento a partire dal quale il calciatore dilettante può ritenersi assolutamente libero da ogni vincolo, potendo, conseguentemente, svolgere la propria attività agonistica per qualsiasi altra società senza dover più ottenere il consenso della precedente società di appartenenza.

Per i giocatori, atleti dilettanti nel settore calcio, nati nell'anno 2002 e negli anni precedenti (quindi 2001, 1999 e così a ritroso), la data di svincolo è fissata al 30 giugno 2024. A partire da questa, ogni atleta dilettante calciatore potrà iniziare a svolgere attività sportiva per qualsiasi altra società, essendo libero da ogni vincolo sportivo. Mentre, per quanto riguarda i calciatori nati negli anni 2003 e 2004, questi saranno liberi da ogni vincolo il 30 giugno 2025; ancora, gli atleti nati nel 2005 e nel 2006 saranno liberi da ogni vincolo il 30 giugno 2026.

Questo schema temporale rappresenta la disciplina prevista per gli atleti dilettanti nel settore del calcio.

Con riguardo al premio di formazione, è disciplinato dall'Art 96 delle NOIF, rubricato "Premio di preparazione".

L'ammontare del Premio di Preparazione varia in base alla categoria in cui è iscritta la prima squadra della società che tessera il giocatore (ogni anno viene fornita dalla FIGC un'apposita tabella dove si trovano tutti i coefficienti unitari di ciascuna categoria). Il premio di preparazione sarà così calcolato: Premio di preparazione = Parametro Annuale<sup>218</sup> x Coefficiente Unitario di categoria.

In conclusione, è possibile affermare che il vincolo sportivo è soggetto alla sua abolizione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 36 del 2021, quindi, le restrizioni alla libera circolazione degli atleti dilettanti derivanti dallo stesso non saranno più presenti.

Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio di massimo due anni, durante il quale le società potranno tesserare gli atleti dilettanti per un

---

<sup>218</sup> A decorrere dal 1° luglio 2022 il parametro annuale è aggiornato e stabilito nella misura di euro 606,00. *Cfr.* C.U.N. 18/A della F.I.G.C, inerente all'adeguamento del "premio di preparazione" in base all'incremento ISTAT a decorrere dal 1 luglio 2022).

massimo di due anni a partire dal 1° luglio 2023 (per i nuovi tesseramenti) e dal 1° luglio 2024 (per i tesseramenti precedenti).

Tale manovra è necessaria al fine di tutelare – il più possibile – i vivai e gli investimenti economici effettuati dalle associazioni sportive e dalle società sportive che si basano sul ritorno economico derivante dall’investimento effettuato su ogni atleta dilettante tesserato con la società stessa<sup>219</sup>.

---

<sup>219</sup> S. PRITONI “*Atleti dilettanti e abolizione del vincolo sportivo: una svolta epocale*”, Webinar. Cfr. anche *studiolegalepritoni.it*.



## CONCLUSIONI

In un mondo in cui il fenomeno dello *sport*, crescendo in maniera esponenziale, si è evoluto da «meccanismo ludico-ricreativo» a vero e proprio «comparto economico», nasce l'esigenza di intervenire, di riconoscere ed introdurre la figura del *lavoratore sportivo*.

L'elaborato, dunque, ha cercato di fornire al lettore in maniera completa e circostanziata una disamina circa le novità introdotte dalla *Riforma dello Sport*, con particolare riferimento all'istituto del vincolo sportivo.

Come si è potuto evidenziare, si tratta di una materia di vitale importanza sia per i lavoratori sportivi sia per le associazioni e società sportive, soprattutto quelle dilettantistiche, che costituiscono l'asse su cui si fonda il movimento sportivo italiano.

Emerge chiaramente che la Riforma tenta di risolvere il preesistente stato di profonda confusione: invero, i dilettanti si trovavano in un vuoto giuridico, nonché in uno *status* di disparità di trattamento giuridico rispetto ai colleghi professionisti, con particolare riferimento al vincolo sportivo già abolito per il solo professionismo.

Dunque, si è ben presto presa coscienza circa la necessità dell'intervento di Riforma – intervento non più procrastinabile – con la finalità ultima di dar vita ad un progetto organico riferito al lavoro sportivo, che permettesse agli operatori del comparto sportivo di vedere riconosciuti concretamente i propri diritti.

Tuttavia, la Riforma culminata nell'adozione del decreto legislativo 36/2021, è stata più volte rinviata e poi modificata, tanto per la complessità della materia, quanto per l'importanza degli interessi coinvolti.

Nel proseguo dell'elaborato sono stati messi in rilievo i tre pilastri della Riforma. L'effetto più significativo dell'intervento è stato quello di introdurre la figura del *lavoratore sportivo*, che – finalmente – conquista piena dignità giuridica e ottiene l'accesso a tutte le tutele riconosciute ai lavoratori.

Il secondo pilastro è rinvenibile nell'inquadramento giuridico del rapporto di lavoro sportivo. Nello specifico si è visto come il d.lgs. n. 36/2021 preveda un quadro normativo speciale, che tiene in considerazione le specificità della prestazione sportiva oggetto di obbligazione lavorativa.

Infine, sono state ripercorse le questioni inerenti l'abolizione del vincolo sportivo nonché dell'indennità di formazione, che, come è stato evidenziato, hanno rappresentato terreno di critiche e opposizioni in ragione del fatto che tali istituti vedono contrapposti, da un lato, il rispetto delle libertà fondamentali degli atleti e, dall'altro, il tema delle tutele economiche delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Non da ultimo, si è evidenziata la situazione temporanea, di transizione, relativamente alla concreta attuazione di quanto previsto dalla Riforma. Nonostante la previsione della sua abolizione, il vincolo sportivo continua ad esistere: ad oggi è previsto in una durata massima biennale, in forza di quanto sancito dall'art 41 d.l. n. 75/2023, convertito, con modificazioni, in l. n. 112/2023.

Il trittico di interventi della Riforma è stato incorniciato dall'esempio della Federazione Italiana Gioco Calcio: intervento necessario al fine di fornire al lettore un'esemplificazione completa e concreta di come le Federazioni siano state chiamate ad attuare quanto previsto dalla suddetta Riforma.

Dunque, si evince come il punto cruciale della Riforma del lavoro sportivo è, e sarà, quello di riuscire a coniugare la tutela dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità economico-finanziaria delle misure adottate.

Visto il margine di perfezionamento degli interventi legislativi – in un contesto in continua evoluzione – si auspica un completamento della Riforma, anche attraverso il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti coinvolte nell’ottica di una sinergia costruttiva.





## BIBLIOGRAFIA

AMATO P., *Il vincolo sportivo e le indennità di formazione e di addestramento nel settore calcistico*, IN M. COLUCCI – M.J VACCARO, *Vincolo sportivo e indennità di Formazione*, in *colucci.eu*, 2021.

AMATO P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'home grown players alla luce del diritto comunitario*, in *Riv. Dir. Ec. Sport.* Vol. 5, n. 1, 2009.

ALLEGRO G., *Sport dilettantistico e rapporti di lavoro*, in CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo Giuffrè*, 2008.

AGRIFOGLIO G., *La nuova categoria dei lavoratori sportivi tra professionismo e dilettantismo*, in *Olympialex review*, 2021.

AGRIFOGLIO G., *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto d'incontro tra ordinamenti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011.

BANCHELLI F., *Il decreto correttivo alla Riforma del lavoro sportivo- L'abolizione del vincolo sportivo*, in *asisportfisco.it/abolizione-de-vincolo-sportivo*, 2022.

BASTIANON S., *Prime riflessioni sulla legge 20 gennaio 2016, n. 12 e dintorni: tesseramento, vincolo e cittadinanza sportiva (con uno sguardo particolare al nuoto)*, Riv. dir. sportivo, 2016.

BASTIANON S., *Da Bosman a Bernard: note sulla libera circolazione dei calciatori*, in Dir. un. eur., 2010.

BATTELLI E., *Diritto privato dello sport*, Giappichelli, 2023.

BELLAVISTA A., *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1997.

BIAGI M., *Storia del vincolo*, in Calcio bollettino, F.I.G.C., 1981.

BIASI M., *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in LavoroDirittiEuropa, 2021.

BLANPAIN R., *The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National and Regional Law*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.

COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Giappichelli, 2020.

COLUCCI M., *Gli atleti italiani: liberi di formarsi, liberi di giocare? Il vincolo sportivo e le indennità di formazione alla luce delle sentenze Bernard e Pacilli*, Rivista diritto ed economia dello sport, Vol. VII, Fasc. 1, 2011.

COLUCCI M., *La sentenza “Bernard” della Corte di Giustizia: analisi e prospettive, Vincolo Sportivo e Indennità di Formazione: I regolamenti Federali alla luce della sentenza Bernard*, SLPC, 2010.

COLUCCI M. – HENDRICKX F., *The future of Sports Law in the European Union*, Kluwer Law Intl; 2008.

COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di “buon senso”*, in *Rivista di diritto ed economica dello sport*, 2006.

CROCETTI BERNARDI E., *Lo sport tra lavoro e passatempo*, Experta, 2007.

D'HARMANT F., *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport*, 1986.

DENTICI L.M., *Il lavoro sportivo tra dilettantismo e professionismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *Europa e dir. priv.*, 2009.

DE SILVESTRI A., *Potestà genitoriale e tesseramento minorile*, 1991, in *Riv. dir. sport*.

DI MATTINA C., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Giuffrè, 2023.

DI NELLA L., *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003.

FERRARO M., *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987.

GRAND L., *Le sports dans e droit de l'Union européenne. Exception, dérogations, spécificités et droit commun*, Revue Esprit, 2001.

GROSSI P., *Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo* (Relazione al convegno di Studi “*I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*”, Firenze, 2 Dicembre 2011), in *Diritto amministrativo*, 2012.

INDRACCOLO E., *L'indennità di formazione degli atleti nell'ordinamento italo-comunitario*, in *rdes*, 2011.

INFANTINO G., *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, in [it.uefa.com](http://it.uefa.com).

IZAR A., in Aa. Vv., *Diritto dello Sport*, Maggioli, 2019, che richiama CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., in *Riv. dir. econ. sport.* 2008.

IZZO C.G., MERONE A., TORTORA M., *Il Diritto dello sport*, Utet giuridica, 2007.

LIOTTA G. – SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Giuffrè, 2018.

LUBRANO E., *Vincolo sportivo pluriennale: verso una fine annunciata*, in *studiolubrano.it*.

LUBRANO E., *Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale*, in *Dirittifondamentali.it*- Fascicolo 2/2020, nota n. 33

MALAGÒ G., *in audizione alla Camera dei Deputati, Commissioni Riunite (VII cultura, scienza e istruzione e XI lavoro pubblico e privato), in merito all'indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo*, seduta del 1° marzo 2023.

MATTERA A., *L'arrêt « Cassis de Dijon » : une nouvelle approche pour la réalisation et le bon fonctionnement du marché intérieur*, *Revue du Marché Commun*, 1980.

MAZZONI G., *Dilettanti e Professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1968.

MORO P., *Natura e limiti del vincolo sportivo*, in *Rdes.it*.

MORO P., *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Euro 92 Editrice, 2002.

MUSUMARRA L., *La qualificazione degli sportivi professionisti e dilettanti nella Giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n. 2, 2005.

NAPPI S., *Libera circolazione dei lavoratori subordinati*, in CARINCI F., PIZZO FERRATO A., *Diritto del lavoro dell'Unione Europea*, Utet, 2010.

NARCISO A. – VARANO C., *Vincolo sportivo- prima parte, in nuoto.com*, Olympialex, 2019.

PASTORE G., *Statuti e regolamenti federali e del C.O.N.I.*, in CANTAMESSA L., RICCIO G.M., SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè, 2008.

PICCARDO E., *Legge 23 Marzo 1981, n. 91*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982.

PITTALIS M., *Sport e Diritto*, Cedam, 2022.

PRITONI S., “*Atleti dilettanti e abolizione del vincolo sportivo: una svolta epocale*”, Webinar.

REALMONTE. F., *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1997.

RIPAL., *La tutela del giovane atleta nell'equilibrio tra specificità dello sport e diritto comunitario*, in *Revista-aji.com*.

ROCCHINI E., *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *Mass. giur. lav.*, 2021.

ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, 2 ed., Sansoni, Firenze, 1962 (1 ed., Spoerri, Pisa, 1918).

SANDULLI G., *Il Decreto Legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *Olympialex*, 2021, n. 1.

SANNINO M. – VERDE F., *Il diritto sportivo*, Cedam, 2008.

SIGNORINI M., *Le organizzazioni sportive*, in COLUCCI M., *Lo sport e il diritto*, Jovene, 2004.

SIOTTO F., “*La libera circolazione dei calciatori nell’Unione Europea tra vecchie questioni e nuovi scenari: il caso Bernard*”, *Rivista di diritto ed economia dello Sport*.

SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, 2024.

TESAURO G., *Diritto comunitario*, Cedam, 2008.

TOGNON J., *Le minacce dello sport moderno*, Cleup, Padova, 2023.

TOSETTO R.- MANESCALCHI F., *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori*, Foro pad. 1951.

VACCARO M. J. – COLUCCI M., *I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, Sports law and Policy Centre, 2010.

ZINNARI D., *Percorsi dottrinali in tema di vincolo sportivo*, in *Giustiziasportiva.it*, 2005.

WEATHERILL S., *The Oliver Bernard case: how, if at all, to fix compensation for training young players?* *International Sports Law Journal*, 2010.



